

ETF azionario

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

Prospetto informativo di offerta completo
incluse le Condizioni di contratto
BlackRock Asset Management Deutschland AG

Gennaio 2012

Distribuzione Italia

Nomi e indirizzi

Società di investimento mobiliare

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Max-Joseph-Str. 6
80333 Monaco di Baviera
Germania
Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858
Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958
info@iShares.de
www.iShares.de
Registro del commercio di Monaco di Baviera
134 527

Rappresentanti legali

Dr. Dirk Klee
Michael Krautzberger
Dr. Thomas Groffmann

Banca depositaria (agente di pagamento e di deposito)

State Street Bank GmbH
Brienner Straße 59
80333 Monaco di Baviera
Tel.: +49 (0) 89 55 878 100

Società di revisione

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Filiale di Monaco di Baviera
Ganghoferstr. 29
80339 Monaco di Baviera, Germania
Tel: +49 (0) 89 9282 – 00

Designated Sponsor(s) relativamente alla quotazione alla Borsa di Francoforte.

UniCredit Bank AG
Equity Linked Index Group
Arabellastr. 12
81925 Monaco di Baviera, Germania

Commerzbank AG
Mainzer Landstr. 153
60327 Francoforte sul Meno, Germania

DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Francoforte sul Meno

Permanent Liquidity Provider relativamente alla quotazione all'Euronext.

UniCredit Bank AG
Equity Linked Index Group
Arabellastr. 12
81925 Monaco di Baviera, Germania

Market Maker relativamente alla quotazione alla Borsa Italiana.

UniCredit Bank AG
Equity Linked Index Group
Arabellastr. 12
81925 Monaco di Baviera, Germania

Prospetto informativo integrale comprese Condizioni contrattuali

Codice WKN:

Denominazione	WKN
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	A0D8Q4

L'acquisto o la vendita di quote di investimento avviene in base al Prospetto informativo integrale attualmente in vigore e alle "Condizioni generali di contratto" in connessione alle "Condizioni speciali di contratto". Non è consentito fornire informazioni o spiegazioni che esulino dal presente Prospetto informativo. Ogni acquisto o vendita di quote sulla base di informazioni o chiarimenti non contenuti nel presente Prospetto informativo è da intendersi a rischio esclusivo dell'acquirente. Il presente Prospetto informativo di offerta è integrato dall'ultima Relazione annuale. Qualora la data di riferimento della Relazione annuale risalga a più di otto mesi prima, è necessario fornire all'investitore prima della conclusione del contratto anche la relazione semestrale.

Il rapporto contrattuale tra Società di investimento mobiliare e investitore e i rapporti precontrattuali sono subordinati alle leggi di diritto tedesco. Ai sensi del § 23 comma 2 delle "Condizioni generali di contratto", la sede legale della Società di investimento mobiliare è il foro competente per tutte le controversie nascenti dal presente rapporto contrattuale, qualora l'investitore non abbia giurisdizione generale sul territorio nazionale. Ai sensi del § 123 della legge tedesca in materia di investimenti (InvG), tutti i documenti di offerta devono essere redatti in lingua tedesca o accompagnati da una traduzione in lingua tedesca. Inoltre, tutte le comunicazioni agli investitori da parte della Società di investimento mobiliare saranno in lingua tedesca.

In caso di controversie risultanti dall'applicazione delle disposizioni del Codice Civile vigenti dall'8 dicembre 2004 concernenti i contratti a distanza relativi ai servizi finanziari, le parti coinvolte possono rivolgersi all'Ufficio di conciliazione di Deutsche Bundesbank, Casella postale 11 12 32 in 60047 Francoforte sul Meno, tel. 069/2388-1907 o -1906, fax: 069/2388-1919. Resta impregiudicato il diritto di adire le vie legali.

Il Prospetto informativo di offerta in lingua tedesca è stato tradotto in una o più lingue. Dal punto di vista giuridico farà esclusivamente fede la versione in lingua tedesca.

Indice.

1. Principi generali	6	9. Limiti di emittenti e limiti d'investimento	11
1.1. Documenti di offerta	6	9.1. Limiti di emittenti	11
1.2. Condizioni di contratto	6	9.2. Limiti d'investimento	12
2. Società di gestione	6	10. Operazioni di prestito e contratti di pronti contro termine	12
2.1. Ragione sociale, forma giuridica e sede legale	6	10.1. Operazioni di prestito	12
2.2. Capitale sociale, Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione	6	10.2. Contratti di pronti contro termine	12
3. Licenziante e contratto di licenza	7	11. Accensione di crediti	13
3.1. Licenziante e contratto di licenza	7	12. Valutazione	13
3.2. Esclusione di responsabilità del Licenziante	7	12.1. Regole generali per la valutazione del patrimonio	13
4. Banca depositaria	7	12.2. Regole di valutazione speciali per singole attività	13
4.1. Informazioni generali	7	13. Performance	13
4.2. Ragione sociale, forma giuridica, sede legale e attività principale	7	14. Note sul rischio	13
5. Data di avvio, decorrenza e obiettivo d'investimento del Fondo	7	14.1. Informazioni generali	13
5.1. Data di avvio e decorrenza	7	14.2. Rischio di perdita	14
5.2. Obiettivo d'investimento	8	14.3. Rischio di divergenza	14
5.3. Raggiungibilità dell'obiettivo d'investimento	8	14.4. Rischio di concentrazione	14
6. Principi d'investimento	8	14.5. Rischio di mercato	14
6.1. Informazioni generali	8	14.6. Rischio di liquidità	14
6.2. Effetti degli adeguamenti dell'indice	8	14.7. Rischio di inadempienza dei pagamenti	14
6.3. Replica dell'indice e prevalenza della duplicazione diretta	8	14.8. Rischio di regolamento	14
6.4. Grado di duplicazione	8	14.9. Rischio di cambio	14
7. Classi di azioni	9	14.10. Rischio di custodia	14
8. Strumenti di investimento in dettaglio	9	14.11. Rischio d'inflazione	14
8.1. Titoli	9	14.12. Rischio paese e di trasferimento	14
8.2. Strumenti del mercato monetario	9	14.13. Rischio giuridico e fiscale	14
8.3. Depositi bancari	10	14.14. Variazione della politica d'investimento	14
8.4. Derivati	10	14.15. Variazione delle Condizioni di contratto; scioglimento o fusione	15
		14.16. Rischio di sospensione del rimborso	15
		14.17. Rischio in connessione a derivati	15
		14.18. Rischio di restrizioni all'investimento	15
		15. Profilo dell'investitore tipo	15
		16. Quote	15
		17. Emissione e rimborso di quote presso la Società	15
		17.1. Emissione di quote	15
		17.2. Rimborso di quote	15

17.3. Liquidazione in caso di sottoscrizione e rimborso di quote	16	26. Brevi cenni sulle disposizioni fiscali più rilevanti per gli investitori (normative valide a decorrere dal 1° gennaio 2009)	19
17.4. Sospensione del rimborso di quote	16	26.1. Quote nel patrimonio privato (contribuenti residenti)	20
18. Borse e mercati	16	26.2. Quote nel patrimonio privato (contribuenti residenti)	21
18.1. Informazioni generali	16	26.3. Contribuenti non residenti	23
18.2. La funzione dei Designated Sponsor	16	26.4. Contributo di solidarietà	23
18.3. I rischi della negoziazione di borsa	16	26.5. Imposta ecclesiastica (Kirchensteuer)	23
18.4. Emissione e rimborso di quote tramite la borsa	16	26.6. Ritenuta alla fonte estera	23
19. Prezzi di sottoscrizione e di rimborso e spese	16	26.7. Perequazione reddito	23
19.1. Prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso	16	26.8. Accertamento separato, revisione esterna	23
19.2. Sospensione del calcolo del prezzo di sottoscrizione / rimborso	17	26.9. Tassazione degli utili intermedi	24
19.3. Commissione di sottoscrizione	17	26.10. Conseguenze della fusione di fondi	24
19.4. Commissione di rimborso	17	26.11. Tassazione trasparente, semitrasparente e non trasparente	24
19.5. Pubblicazione dei prezzi di sottoscrizione e di rimborso	17	26.12. Direttiva CE sugli interessi / regolamento sulla comunicazione degli interessi	24
19.6. Costi all'emissione e rimborso di quote	17	26.13. Nota	25
20. Costi di gestione e altri costi	17	27. Esternalizzazione	25
20.1. Spese forfetarie	17	28. Relazioni annuali / semestrali / società di revisione	25
20.2. Altre spese	17	29. Pagamenti ai titolari di quote, diffusione delle relazioni e altre informazioni	25
20.3. Composizione del Total Expense Ratio	18	30. Altri fondi gestiti dalla Società di investimento mobiliare	25
21. Particolarità in caso di acquisto di altre quote d'investimento	18	31. Informazioni sul diritto di recesso dell'acquirente ai sensi del § 126 InvG (vendita porta a porta)	26
22. Comparti	18	32. Conflitti di interesse	27
23. Regole per la determinazione e l'utilizzo dei proventi	18	33. Prospetto generale sulle classi di azioni esistenti del Fondo iShares Dow Jones US Select Dividend (DE)	30
24. Esercizio e capitalizzazione	18	Condizioni generali di contratto	30
24.1. Esercizio finanziario	18	Condizioni speciali di contratto per il Fondo iShares Dow Jones-U.S. Select Dividend (DE)	37
24.2. Capitalizzazione	18		
25. Liquidazione e cessione del Fondo	19		
25.1. Informazioni generali	19		
25.2. Procedura in caso di liquidazione del Fondo	19		
25.3. Cessione di fondi	19		
25.4. Procedura in caso di cessione di fondi	19		

Prospetto informativo

1. Principi generali

Il fondo iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE) è un "fondo d'investimento conforme alle direttive" ai sensi della legge tedesca in materia di investimenti (qui di seguito denominato "Fondo"). Il Fondo viene gestito da BlackRock Asset Management Deutschland AG (qui di seguito denominata la "Società").

La gestione del Fondo consiste soprattutto nell'impiegare il denaro investito dagli investitori nella Società in diverse attività separatamente dal patrimonio della Società nel rispetto del principio di ripartizione dei rischi. Il Fondo non fa parte della massa di insolvenza della Società di investimento mobiliare.

Le attività in cui la Società può investire denaro e le condizioni che è tenuta a rispettare sono definite dalla legge tedesca in materia di investimenti e dalle condizioni di contratto che disciplinano il rapporto giuridico tra gli investitori e la Società. Le condizioni di contratto includono una parte generale e una parte speciale ("Condizioni generali di contratto" e "Condizioni speciali di contratto"). L'applicazione delle condizioni di contratto per un fondo di investimento è di norma subordinata all'obbligo di autorizzazione dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin). Fa eccezione solo la disposizione delle "Condizioni speciali di contratto" avente per oggetto le commissioni e i rimborsi di spese che possono essere addebitati al Fondo. Per il Fondo si tratta nello specifico del § 7 delle "Condizioni speciali di contratto" (per ulteriori dettagli riguardo alle commissioni e ai rimborsi delle spese consultare "Prezzi di sottoscrizione e di rimborso e spese" e "Costi di gestione e altri costi").

1.1. Documenti di offerta

Il Prospetto informativo integrale e quello semplificato, le Condizioni di contratto e le ultime Relazioni annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 Monaco di Baviera.

Ulteriori informazioni riguardo ai limiti di investimento del presente Fondo, ai metodi di gestione del rischio e agli andamenti più recenti dei rischi e dei rendimenti delle principali categorie di attività, sono disponibili in formato elettronico presso la Società.

1.2. Condizioni di contratto

Le condizioni di contratto sono stampate nel presente Prospetto informativo.

Le condizioni di contratto possono essere modificate dalla Società. Le eventuali modifiche delle condizioni di contratto, ad eccezione dei regolamenti relativi a commissioni e rimborsi di spese, necessitano della previa autorizzazione dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari

(BaFin). Le eventuali modifiche dei principi di investimento del Fondo necessitano, inoltre, dell'autorizzazione del Consiglio di sorveglianza della Società.

Le modifiche previste vengono notificate nel foglio annunci legali del governo federale tedesco e anche sul sito www.iShares.de.

Le modifiche entrano in vigore non prima del giorno di rispettiva notifica. Le modifiche dei regolamenti relativi a commissioni e rimborsi di spese entrano in vigore non prima di sei mesi dalla rispettiva notifica, salvo eventuale data antecedente stabilita con il consenso dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin). Le modifiche dei principi di investimento del Fondo finora adottati entrano anch'esse in vigore non prima di sei mesi dalla notifica e sono consentite solo a condizione che la Società di investimento mobiliare offra agli investitori la possibilità di convertire gratuitamente le proprie quote con quote di fondi aventi principi di investimento analoghi.

2. Società di gestione

2.1. Ragione sociale, forma giuridica e sede legale

Il Fondo viene gestito dalla società BlackRock Asset Management Deutschland AG con sede a Monaco di Baviera, istituita il 23 ottobre 2000.

BlackRock Asset Management Deutschland AG è una società di investimento mobiliare ai sensi della legge tedesca in materia di investimenti, avente la forma giuridica di società per azioni (AG).

Dal 22 dicembre 2000, BlackRock Asset Management Deutschland AG può gestire fondi d'investimento che replicano un indice di titoli. A seguito dell'adeguamento alla legge tedesca in materia di investimenti, la Società, dal 30 luglio 2004, può gestire fondi d'investimento conformi alle direttive e fondi d'investimento misti (fondi d'investimento non conformi alle direttive che replicano un indice di titoli).

2.2. Capitale sociale, Consiglio di sorveglianza e Consiglio di gestione

Il capitale sociale della Società ammonta a 5 milioni di euro. Tale importo è stato interamente versato.

Il capitale sociale di rischio ammonta a 7 milioni di euro. Non sono in essere investimenti sul capitale sottoscritto.

Il Consiglio di sorveglianza è composto da tre membri:

- John Richard Kushel (Presidente),
BlackRock, Vice Chairman, Head of International Business
- Derek Stein (Vicepresidente)
BlackRock, Managing Director, Head of Business Operations Group
- Prof. Dr. Markus Rudolf,
Professore universitario, WHU Otto Beisheim School of Management.

Il Consiglio di sorveglianza ha nominato, con delibera all'unanimità, le seguenti tre persone come membri del Consiglio di gestione:

- Dr. Dirk Klee, Monaco di Baviera, nato nel 1964, BlackRock Managing Director, Head of iShares Business for Central & Eastern Europe, CEO BlackRock Asset Management Deutschland AG, CEO iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ex Amministratore delegato di Allianz Global Investors Deutschland GmbH (Holding) e Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft GmbH,
- Michael Krautzberger, Monaco di Baviera, nata nel 1970, BlackRock, Managing Director, Head of Europe Fixed Income, CIO BlackRock Asset Management Deutschland AG, CIO iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen ex Head of European Fixed Income Aggregate Portfolio Team di Merrill Lynch Investment Managers,
- Dr. Thomas Groffmann, Monaco di Baviera, nata nel 1964, BlackRock Managing Director, Chief Operating Officer (COO) for Germany, Austria & Eastern Europe, COO BlackRock Asset Management Deutschland AG, COO iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, ex Director e Head of European Pension Coordination di Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft GmbH, e Head of European Pensions di Allianz SE Monaco di Baviera.

3. Licenziante e contratto di licenza

3.1. Licenziante e contratto di licenza

Il Dow Jones U.S. Select DividendSM (di seguito denominato "Indice sottostante") è depositato come marchio registrato di Dow Jones & Company, Inc. (qui di seguito denominato il "Licenziante") e pertanto tutelato contro l'uso illecito. Il Licenziante emette licenze per l'utilizzo dell'indice sottostante come valore di base per prodotti del mercato finanziario.

La Società ha stipulato con il Licenziante un contratto, in base al quale la Società ottiene il diritto all'utilizzo dell'indice sottostante al Fondo.

3.2. Esclusione di responsabilità del Licenziante

Il Fondo non viene sponsorizzato, promosso, venduto né commercializzato dal Licenziante. Il Licenziante non è collegato in alcun modo alla Società, fatte salve la concessione della licenza d'uso dell'indice sottostante e la concessione dell'utilizzo del marchio in connessione alla denominazione del Fondo.

Il Licenziante non garantisce la correttezza né la completezza dell'indice sottostante e dei dati in esso contenuti. Declina inoltre ogni responsabilità per errori, omissioni o sospensioni che riguardino l'indice sottostante. Il Licenziante non garantisce né direttamente né indirettamente i risultati che la Società consegue tramite l'utilizzo dell'indice sottostante o dei dati in esso contenuti. Egli declina qualsiasi garanzia o responsabilità diretta o

indiretta relativamente alla commerciabilità, idoneità o utilizzabilità dell'indice sottostante o dei dati in esso contenuti per determinati scopi.

Indipendentemente da quanto sopra, il Licenziante, in determinate circostanze, si assume la responsabilità per eventuali danni subiti a causa dell'indice sottostante o del Fondo basato su tale indice o in connessione ai medesimi. Tale esclusione di responsabilità si applica anche per perdite indirette, perdite straordinarie o perdite conseguenti (ivi inclusi gli utili cessanti), che si riferiscano all'indice sottostante o al Fondo basato sull'indice, anche qualora il Licenziante sia stato messo al corrente della rivendicazione di tale diritto al risarcimento dei danni.

Eventuali accordi o intese tra il Licenziante e la Società non potranno apportare benefici ad alcuna terza parte.

4. Banca depositaria

4.1. Informazioni generali

La legge tedesca in materia di investimenti prevede la separazione tra amministrazione e custodia di fondi. La Società di investimento mobiliare ha affidato la custodia delle attività del Fondo ad un altro istituto di credito in qualità di banca depositaria.

La banca depositaria detiene in custodia le attività in depositi vincolati o su conti vincolati. Essa deve in particolare garantire che la sottoscrizione e il rimborso di quote e il calcolo del valore delle quote avvengano in conformità alle disposizioni della legge tedesca in materia di investimenti e alle condizioni di contratto. Inoltre, deve garantire che, per le operazioni effettuate per il Fondo, il controvalore venga affidato alla propria custodia entro i termini consueti e i proventi del Fondo vengano utilizzati in conformità alle disposizioni della legge tedesca in materia di investimenti e alle condizioni di contratto. Deve inoltre verificare che l'investimento di attività su conti bloccati di un altro istituto di credito sia conciliabile con la legge tedesca in materia di investimenti e con le condizioni di contratto. In tal caso, deve dare il proprio benestare all'investimento.

Il valore del Fondo e il valore delle quote vengono stabiliti dalla banca depositaria in collaborazione con la Società.

4.2. Ragione sociale, forma giuridica, sede legale e attività principale

Il mandato di banca depositaria per il Fondo è stato assunto da State Street Bank GmbH con sede legale in Monaco di Baviera, Brienner Straße 59, 80333 Monaco di Baviera. La banca depositaria è un istituto di credito di diritto tedesco. La sua attività principale consiste in operazioni di deposito e transazioni in titoli.

5. Data di avvio, decorrenza e obiettivo d'investimento del Fondo

5.1. Data di avvio e decorrenza

Il Fondo è stato lanciato in data 28.09.2005 a tempo indeterminato.

Gli investitori partecipano alle attività del Fondo in proporzione al numero delle proprie quote a titolo di comproprietari su base frazionaria.

5.2. Obiettivo d'investimento

Il Fondo si prefigge, come obiettivo d'investimento, il conseguimento di una performance coincidente con la performance dell'indice sottostante. A tale riguardo mira a una replica esatta e completa dell'indice sottostante.

Base di tale obiettivo è lo stile di gestione passivo. Tale stile, a differenza dello stile di gestione attivo, include il principio secondo il quale le decisioni relative all'acquisto o alla vendita di attività e alla ponderazione di tali attività nel Fondo siano predefinite dall'indice sottostante. Lo stile di gestione passivo e la compravendita di quote in Borsa determinano una limitazione delle spese di gestione e dei costi delle transazioni addebitati al Fondo.

5.3. Raggiungibilità dell'obiettivo d'investimento

Non è possibile fornire alcuna garanzia in merito al raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Alla replica esatta della performance dell'indice sottostante si contrappone il fatto che l'indice sottostante è un costrutto matematico, il cui calcolo è subordinato a determinate ipotesi. Si presume peraltro che, all'acquisto e alla vendita di titoli, non vengano applicati costi di transazione. Inoltre, in fase di calcolo dell'indice sottostante, non vengono contabilizzati i costi di gestione e in parte i pagamenti di imposte che determinano una riduzione del prezzo delle quote del Fondo.

Informazioni dettagliate sull'indice sottostante sono disponibili in formato cartaceo o elettronico presso la Società o presso il Licenziante.

6. Principi d'investimento

6.1. Informazioni generali

La Società può acquistare per conto del Fondo solo le seguenti attività:

- titoli ai sensi del § 47 InvG,
- strumenti del mercato monetario ai sensi del § 48 InvG,
- depositi ai sensi del § 49 InvG,
- derivati ai sensi del § 51 InvG,
- altri strumenti d'investimento ai sensi del § 52 InvG,
- quote d'investimento ai sensi del § 50 InvG,

se mirano a replicare l'indice sottostante nel rispetto di una determinata ripartizione del rischio. L'indice sottostante è riconosciuto dall'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) e soddisfa i seguenti requisiti della legge tedesca in materia di investimenti:

- la composizione dell'indice è opportunamente diversificata;
- l'indice rappresenta un benchmark adeguato per il mercato di riferimento;
- l'indice è adeguatamente pubblicato.

I dati relativi alla composizione dell'indice sottostante sono inoltre contenuti, per la fine o la metà dell'esercizio in questione, nell'ultima Relazione annuale o semestrale pubblicata.

A causa del collegamento con l'indice sottostante e del possibile superamento di determinati limiti di sottoscrizione e di investimento, il principio della ripartizione del rischio per il presente Fondo si applica solo in modo limitato.

6.2. Effetti degli adeguamenti dell'indice

Ai fini di una replica dell'indice sottostante della massima precisione, si mira affinché la gestione del Fondo segua tutte le modifiche nella composizione e nella ponderazione dell'indice sottostante.

È a discrezione della gestione del Fondo valutare in quale arco temporale le attività vengano adeguare e se sia opportuno un adeguamento in considerazione dell'obiettivo di investimento.

6.3. Replica dell'indice e prevalenza della duplicazione diretta

Ai fini della replica dell'indice sottostante possono essere acquistate esclusivamente le seguenti attività:

- titoli contenuti nell'indice di titoli o inclusi in quest'ultimo a seguito di modifiche dell'indice (titoli indicizzati);
- titoli emessi sull'indice sottostante (certificati indicizzati);
- titoli emessi su un unico titolo dell'indice sottostante (certificati su singolo titolo);
- contratti futures sull'indice sottostante (contratti futures indicizzati);
- contratti futures su un singolo titolo dell'indice sottostante (contratti futures su singolo titolo);
- warrant su titolo sottostante (warrant indicizzati);
- warrant su un singolo titolo dell'indice sottostante (warrant su singolo titolo) e
- quote d'investimento ai sensi del § 8 delle "Condizioni generali di contratto".

In fase di replica dell'indice sottostante, l'investimento in titoli ai sensi di una duplicazione diretta dell'indice ha la priorità rispetto all'investimento nelle altre suddette attività per la replica dell'indice. Una replica dell'indice sottostante tramite tali attività, che replicano l'indice solo in modo indiretto, è offerta solo ai fini del rispetto del limite d'investimento di cui al punto 9.2 seconda frase.

6.4. Grado di duplicazione

Per replicare l'indice sottostante, la quota delle attività in essere nel Fondo, ai sensi del punto 6.3, non deve superare un grado di duplicazione del 95%. I contratti futures devono essere contabilizzati con il rispettivo rischio di mercato in base all'approccio semplice, ai sensi del decreto legislativo emesso in conformità al § 51 comma 1 della legge tedesca in materia di investimenti, sulla gestione e valutazione dei rischi nei fondi d'investimento (qui di seguito denominato "DerivateV"), sul grado di duplicazione. Il grado di duplicazione esprime la quota dei suddetti titoli,

certificati, contratti futures, warrant e quote di investimento nel Fondo, coincidente con l'indice sottostante in termini di ponderazione.

7. Classi di azioni

Il Fondo è composto da varie classi di azioni, ossia le quote emesse garantiscono vari diritti a seconda della classe di appartenenza. Le classi di azioni esistenti sono riportate nel "Prospetto generale delle quote di azioni esistenti" prima delle "Condizioni generali di contratto" all'interno del presente Prospetto informativo di offerta.

Le classi di azioni si distinguono in termini di commissioni di sottoscrizione, commissioni di rimborso e commissioni di gestione o una combinazione di tali caratteristiche. Una descrizione delle varie configurazioni è riportata nel presente Prospetto informativo nella sezione "Prospetto generale delle classi di azioni esistenti" che precede le "Condizioni generali di contratto".

Date le varie configurazioni, il risultato economico che l'investitore consegue tramite il proprio investimento può variare a seconda della classe di azioni a cui appartengono le quote da lui acquistate.

Ciò dicasi sia per il rendimento che l'investitore ottiene al lordo della tassazione sui redditi, sia per il rendimento al netto della tassazione sui redditi. L'acquisto di attività è consentito solo in modo unitario per l'intero Fondo; non può avvenire per una singola classe di azioni o per gruppi di classi di azioni.

Ai sensi del § 16 comma 2 delle Condizioni generali di contratto del Fondo, in futuro potranno essere costituite ulteriori classi di azioni che si differenzino dalle classi di azioni esistenti in termini di commissioni di sottoscrizione, commissioni di rimborso e commissioni di gestione. I diritti degli investitori che hanno acquistato quote da classi di azioni esistenti non vengono in alcun modo pregiudicati. I costi da corrispondere in occasione dell'introduzione di una classe di azioni possono essere addebitati esclusivamente agli investitori di questa nuova classe di azioni.

8. Strumenti di investimento in dettaglio

8.1. Titoli

La Società può acquistare, per conto del Fondo, titoli di emittenti nazionali ed esteri:

1. qualora siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo o ammessi in un altro mercato regolamentato di tale Stato o compresi in tale mercato regolamentato,
2. qualora siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori autorizzata dall'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) o ammessi a uno dei mercati regolamentati autorizzati da quest'ultimo o compresi in tale mercato regolamentato,

8.2. Strumenti del mercato monetario

Gli strumenti del mercato monetario sono strumenti che vengono solitamente trattati sul mercato monetario e titoli fruttiferi di interessi che, al momento del loro acquisto per il Fondo, abbiano una durata o una durata residua massima di 397 giorni. Qualora la loro durata sia superiore a 397 giorni, il loro tasso d'interesse deve essere adattato in linea con il mercato almeno una volta ogni 397 giorni.

Gli strumenti del mercato monetario sono anche strumenti il cui profilo di rischio corrisponde al profilo di rischio di tali titoli.

Per il Fondo possono essere acquistati strumenti del mercato monetario:

1. qualora siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo o ammessi in un altro mercato regolamentato di tale Stato o compresi in tale mercato regolamentato,
2. qualora siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori autorizzata dall'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) o ammessi a uno dei mercati regolamentati autorizzati da quest'ultimo o compresi in tale mercato regolamentato,
3. qualora facciano parte, siano emessi e garantiti dalle Comunità europee, dal Governo Federale, da un fondo speciale della Repubblica Federale di Germania, da un Land, da un altro Stato membro o da un altro ente centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo o, in caso di Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico cui appartenga almeno uno degli Stati membri dell'Unione europea,
4. qualora siano emessi da una società i cui titoli vengono negoziati sui mercati di cui ai punti 1 e 2,
5. siano emessi o garantiti da un istituto di credito soggetto a vigilanza conformemente ai criteri stabiliti dal diritto comunitario o da un istituto di credito che sia soggetto e rispetti le disposizioni normative che, secondo il parere dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari, sono equiparate a quelle di diritto comunitario,
6. qualora siano emessi da altri emittenti e ciascuno di questi emittenti deve essere
 - a) una società che disponga di un capitale di esercizio di almeno 10 milioni di euro e rediga e pubblichi il proprio bilancio in conformità ai requisiti della Quarta Direttiva 660/78/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai bilanci di taluni tipi di società, modificata dall'articolo 49 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006,
 - b) una persona giuridica che, in un gruppo di una o più società quotate, sia responsabile del finanziamento di detto gruppo o

- c) una persona giuridica che intenda finanziare la cartolarizzazione del credito mediante una linea di credito concessa da una banca. Per la cartolarizzazione del credito e la linea di credito concessa da una banca, si applica l'articolo 7 della direttiva 2007/16/CE.
7. Tutti gli strumenti del mercato monetario citati possono essere acquistati solo se sono soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2 della direttiva 2007/16/CE. In caso di strumenti del mercato monetario ai sensi dei paragrafi 1 e 2, trova altresì applicazione l'articolo 4, comma 3 della direttiva 2007/16/CE.
8. Per gli strumenti del mercato monetario ai sensi dei paragrafi da 3 a 6, deve essere garantita una sufficiente tutela dei depositi e degli investitori, ad esempio sotto forma di un rating Investment Grade, e devono essere soddisfatti i criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 2007/16/CE. Per "Investment Grade" si intende una notazione "BBB" o "Baa" o superiore nell'ambito della verifica del merito creditizio da parte di un'agenzia di rating.
- In caso di acquisto di strumenti del mercato monetario, emessi da un ente regionale o locale di uno Stato membro dell'Unione europea o da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico ai sensi del paragrafo 3, ma non garantiti da tale Stato membro o, in caso di Stato federale, da uno Stato della federazione e in caso di acquisto di strumenti del mercato monetario secondo il paragrafo 1, nn. 4 e 6, si applica l'articolo 5, comma 2 della direttiva 2007/16/CE; per l'acquisto di tutti gli altri strumenti del mercato monetario ai sensi del paragrafo 1, n.3, ad esclusione degli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dalla Banca Centrale Europea o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, trova applicazione l'articolo 5, comma 4 della direttiva 2007/16/CE. In caso di acquisto di strumenti del mercato monetario ai sensi del paragrafo 1, n. 5, si applicano l'articolo 5, paragrafo 3 e, e in caso di strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un istituto di credito che è soggetto e rispetta le disposizioni normative che, secondo il parere dell'Ente federale, sono equiparate a quelle di diritto comunitario, si applica l'articolo 6 della direttiva 2007/16/CE.

8.3. Depositi bancari

È possibile investire fino al 5% del valore del Fondo in depositi bancari che abbiano una decorrenza massima di dodici mesi. Tali depositi devono essere mantenuti su conti vincolati presso un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo. Ai sensi delle Condizioni generali di contratto possono essere mantenuti anche presso un istituto di credito con sede in uno Stato terzo.

8.4. Derivati

Purché sia applicato un adeguato sistema di gestione del rischio, la Società può investire in qualsiasi derivato o strumento finanziario con componente derivata ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della Direttiva 2007/16/CE, connessi ad attività che possono essere acquistate per il Fondo, ovvero su indici finanziari ai sensi dell'articolo 9 comma 1 della Direttiva 2007/16/CE, su tassi

d'interesse, tassi di cambio o divise, ivi compresi in particolare opzioni, contratti finanziari a termine e swap, nonché combinazioni degli stessi.

La Società può acquistare per conto del Fondo derivati per fini di un'efficiente gestione del portafoglio.

Per il Fondo non possono essere eseguite operazioni a fini di copertura. La Società utilizzerà derivati ai fini di un'efficiente replica dell'indice sottostante se e nella misura in cui ciò sia richiesto contrattualmente e sia nell'interesse dell'investitore. È consentita la conclusione di operazioni di copertura valutaria esclusivamente a favore di un'unica classe di azioni valutarie. Come strumenti di copertura valutaria sono consentiti esclusivamente operazioni di cambio a termine, futures valutari, contratti ad opzione in valuta, swap su divise e altre operazioni di copertura valutaria, se conformi ai derivati ai sensi del § 51 paragrafo 1 InvG. Esborsi e incassi derivanti dalla conclusione di contratti di copertura valutaria vengono imputati esclusivamente alla classe di quote nella valuta interessata.

Tramite l'impiego di derivati, il potenziale di rischio di mercato del Fondo potrebbe aumentare. Tuttavia non dovrà mai superare il valore massimo del 200% relativamente al potenziale di rischio di mercato di un fondo di riferimento senza derivati.

Per rischio di mercato si intende il rischio rappresentato dall'andamento sfavorevole, per il Fondo, dei prezzi di mercato. In sede di determinazione del potenziale di rischio di mercato relativo all'impiego di derivati, la Società utilizza l'approccio qualificato ai sensi della normativa sui derivati. I rischi connessi all'impiego di derivati vengono gestiti attraverso processi di gestione del rischio che consentono di controllare e misurare costantemente il rischio associato agli investimenti e la rispettiva proporzione nel profilo di rischio complessivo del portafoglio di investimenti. Indipendentemente dal limite massimo tassativo per il potenziale del rischio di mercato, la Società si prefigge di non aumentare a più del 100% il livello di investimento del Fondo attraverso operazioni di derivati. Il cosiddetto effetto leva viene calcolato sommando gli importi nominali di tutti gli strumenti derivati impiegati nel Fondo. Sono presi in considerazione altresì eventuali effetti correlati al reinvestimento di garanzie in operazioni di prestito titoli e contratti di pronti contro termine. Tuttavia, in base alle condizioni di mercato, l'effetto leva può oscillare e superare la soglia prestabilita, nonostante il continuo monitoraggio da parte della Società.

Il fondo di riferimento senza derivati è un portafoglio virtuale, il cui valore corrisponde sempre esattamente al valore attuale del Fondo, ma non contiene incrementi o coperture del rischio di mercato attraverso derivati. In caso contrario, la composizione del fondo di riferimento deve corrispondere agli obiettivi e alla politica di investimento valide per il Fondo. Il fondo di riferimento virtuale si compone principalmente di titoli contenuti nel relativo indice di benchmark.

8.4.1. Contratti futures

La Società può acquistare, per conto del Fondo, contratti futures ai sensi del punto 6.3.

I contratti futures sono accordi, assolutamente vincolanti per entrambe le parti contraenti, per

l'acquisto o la vendita in un preciso momento, alla data di scadenza o entro un determinato arco di tempo, di una certa quantità di un determinato titolo sottostante ad un prezzo precedentemente concordato.

8.4.2. Transazioni a premio

La Società può sottoscrivere transazioni a premio per conto del Fondo ai sensi del punto 6.3.

Le transazioni a premio includono la concessione a una terza parte, a fronte di un compenso (premio dell'opzione), del diritto di esigere, nel corso di un determinato periodo o alla fine di un determinato periodo, a un prezzo precedentemente concordato (prezzo base), l'erogazione o il prelevamento di attività o il pagamento di un importo differenziale o anche di acquistare i relativi diritti di opzione.

8.4.3. Swap

La Società può acquistare, per conto del Fondo, nell'ambito dei principi d'investimento

- contratti di swap su tassi d'interesse
- su valute
- azionari
- credit default swap.

Gli swap sono contratti di scambio in virtù dei quali vengono scambiati i flussi di pagamento o i rischi sottostanti l'operazione fra le parti contraenti.

8.4.4. Swaption

Le swaption sono opzioni su swap. Una swaption dà il diritto ma non impone l'obbligo di stipulare un contratto di swap a condizioni chiaramente fissate a una data determinata o entro un termine prestabilito.

8.4.5. Credit Default Swap

I credit default swap sono derivati del credito che consentono di trasferire a terzi un potenziale volume di perdite del credito. A fronte dell'assunzione del rischio di perdita del credito, il venditore del rischio paga un premio all'altra parte contraente.

Inoltre, per analogia, trova applicazione quanto esposto in merito agli swap.

8.4.6. Strumenti finanziari incorporati in titoli

La società può acquistare gli strumenti finanziari sopra descritti anche qualora questi ultimi siano incorporati in valori mobiliari. In tal caso, i contratti aventi per oggetto gli strumenti finanziari possono anche essere incorporati solo parzialmente in titoli (ad es. obbligazioni cum warrant). Le esposizioni relative alle opportunità e ai rischi si applicano anche a tali strumenti finanziari incorporati; si rammenta, tuttavia, che nel caso di tali strumenti il rischio di perdita è limitato al valore del titolo.

8.4.7. Limitazione del rischio di mercato

I contratti futures e le transazioni a premio sono soggette al rischio di mercato, rappresentato dall'andamento sfavorevole dei prezzi di mercato per il Fondo. La Società utilizza, ai fini della determinazione del potenziale rischio di mercato, legato all'acquisto di contratti futures e transazioni a premio, l'approccio qualificato ai sensi del decreto legislativo DerivateV. Tramite l'impiego di contratti futures e transazioni a termine, il potenziale rischio di mercato del Fondo può essere raddoppiato.

8.4.8. Operazioni “over the counter” (OTC)

La Società può perfezionare operazioni con derivati, ammessi alla quotazione su una borsa valori o inclusi in un mercato regolamentato, nonché nelle cosiddette operazioni fuori borsa (over-the-counter, OTC).

La Società può trattare operazioni con derivati non ammessi alla quotazione su una borsa valori o non compresi in un altro mercato regolamentato unicamente con idonei istituti di credito o istituti di servizi finanziari sulla base di contratti quadro standard. In caso di derivati negoziati fuori borsa, il rischio di controparte relativamente ad una parte contraente viene limitato al 5% del valore del Fondo. Qualora la parte contraente sia un istituto di credito avente sede legale nell'Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo o in un paese terzo con analogo livello di vigilanza, il rischio di controparte ammonta fino al 10% del valore del Fondo. Le operazioni in derivati negoziati fuori borsa perfezionate con un ufficio centrale di clearing di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato non sono soggette ai limiti di controparte qualora i derivati siano subordinati a una valutazione quotidiana ai corsi di mercato con compensazione giornaliera dei margini.

9. Limiti di emittenti e limiti d'investimento

9.1. Limiti di emittenti

1. La Società può investire in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente (debitore) fino al 10% del valore del Fondo. A tale riguardo, il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di tale emittente (debitore) non può essere superiore al 40% del valore del Fondo. Inoltre può essere investito soltanto il 5% del valore del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.
2. La Società può investire in titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari e strumenti del mercato monetari di particolari emittenti pubblici ai sensi del § 60 comma 2 n. 1 della legge tedesca in materia di investimenti, soltanto fino al 35% del valore del Fondo.
3. La Società può investire in titoli obbligazionari coperti soltanto fino al 35% del valore del Fondo. Ove l'investimento in detti titoli obbligazionari superi il 5% del valore del Fondo, l'ammontare complessivo di tali titoli non potrà superare l'80% del valore del Fondo stesso.
4. La Società può investire un massimo del 20% del valore del Fondo in una combinazione delle seguenti attività:
 - titoli o strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo istituto,
 - depositi presso tale istituto,
 - importi di imputazione per il rischio di controparte delle operazioni effettuate con detto istituto in derivati non ammessi alla quotazione su una borsa valori o non compresi in un altro mercato regolamentato,
 - in caso di particolari emittenti pubblici ai sensi del § 60 comma 2 n.1 della legge tedesca in materia di investimenti, una combinazione delle

attività di cui al punto 1 non deve superare il 35% del valore del Fondo.

In entrambi i casi restano impregiudicati i rispettivi singoli limiti massimi.

5. La Società può investire complessivamente fino al 10% del valore del Fondo in
- a) titoli non ammessi alla quotazione su una borsa valori o altro mercato regolamentato o compresi in questi ultimi, ma che soddisfino i requisiti del § 52 comma 1 n. 1 InvG,
 - b) strumenti del mercato monetario di emittenti che non soddisfano i requisiti del § 48 InvG, a condizione che soddisfino però i requisiti del § 52 comma 1 n. 2 InvG,
 - c) azioni di recente emissione la cui prevista ammissione non sia ancora stata ufficializzata,
 - d) prestiti obbligazionari che possano essere ceduti almeno due volte dopo l'acquisto per conto del Fondo e siano coperti da garanzia:
 - alla Repubblica Federale, ad un fondo d'investimento della Repubblica Federale, ad un Land federale, alla Comunità Europea o ad uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico,
 - ad un altro ente territoriale nazionale o governo regionale o ente territoriale locale di un altro Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, per i quali sia stata resa nota la ponderazione dello 0% ai sensi dell'articolo 44 della Direttiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio,
 - ad altri enti o istituti di diritto pubblico con sede sul territorio nazionale o in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo,
 - a società che abbiano emesso titoli ammessi alla quotazione su un mercato regolamentato ai sensi del § 2 comma 5 della legge sui mercati finanziari (Wertpapierhandelsgesetz) o su un altro mercato regolamentato che soddisfi i requisiti essenziali su mercati regolamentati ai sensi delle direttive di cui al § 52 comma 1 n. 4 d) InvG, ovvero
 - ad altri debitori, purché uno dei soggetti indicati nei punti da a) a c) abbia assunto la responsabilità per il rendimento e il rimborso.

In caso di attività che facciano riferimento all'indice sottostante, il valore quotato in borsa dei titoli indicizzati deve essere proporzionalmente compreso nei rispettivi limiti di emittenti. I contratti futures e le transazioni a termine devono essere compresi, in conformità ai §§ 18 e 19 del decreto legislativo DerivateV, entro i limiti di emittenti.

9.2. Limiti d'investimento

La Società, ai sensi delle "Condizioni generali di contratto", può investire fino al 5% in depositi bancari e strumenti del mercato monetario. Il Fondo deve essere investito almeno per il 95% in attività ai sensi del punto 6.3 sull'indice del titolo.

Qualora la Società, per la replica dell'indice sottostante, acquisti certificati indicizzati o certificati su titolo singolo ai sensi del punto 6.3, potrà investire, ai sensi del punto 6.3, fino al 10% del valore del Fondo in quei certificati che non siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o non siano inclusi in un mercato regolamentato.

La Società può investire fino al 5% del valore del Fondo in quote di altri fondi d'investimento. Questi altri fondi d'investimento possono investire, in base alle rispettive condizioni contrattuali, al massimo il 10% in quote di altri fondi d'investimento. Per la replica dell'indice sottostante è possibile acquistare quote in fondi d'investimento nazionali conformi o non conformi alle direttive, quote in società di investimento per azioni, nonché certificati di investimento CE conformi alle direttive e altri certificati di investimento esteri. La possibilità di rimborso delle quote deve essere garantita in qualsiasi momento.

La Società non può acquistare per conto del Fondo più del 25% delle quote emesse di un altro fondo o di un fondo d'investimento.

10. Operazioni di prestito e contratti di pronti contro termine

10.1. Operazioni di prestito

Le attività presenti nel Fondo possono essere cedute a terzi sotto forma di prestito a fronte di un compenso in linea con il mercato. Qualora le attività vengano cedute a tempo indeterminato, la Società ha la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Occorre stipulare contrattualmente che, al termine del periodo di decorrenza del prestito, vengano nuovamente cedute al Fondo attività dello stesso tipo e della medesima qualità e quantità. Ai fini della cessione in prestito di attività, è necessario che al Fondo siano concesse sufficienti garanzie. A tale riguardo è possibile cedere o costituire in garanzia depositi oppure versare corrispettivi in denaro o trasferire o costituire in garanzia titoli. I proventi di tali garanzie sono di spettanza del Fondo.

Il beneficiario del prestito è inoltre tenuto a corrispondere alla banca depositaria, per conto del Fondo, gli interessi derivanti da titoli ricevuti in prestito, alla rispettiva scadenza. Qualora siano prestati titoli a scadenza, essi saranno limitati al 15% del valore del Fondo. Tutti i titoli trasmessi ad un beneficiario del prestito non possono superare il 10% del valore del Fondo.

La Società di investimento mobiliare non può concedere prestiti in denaro a terzi per conto del Fondo.

10.2. Contratti di pronti contro termine

La società può sottoscrivere, per conto del Fondo, contratti di pronti contro termine in titoli presso istituti di credito e istituti di servizi finanziari con

una decorrenza massima di dodici mesi. I contratti di pronti contro termine sono consentiti solo sotto forma di cosiddetti accordi di riacquisto. Il mutuante si impegna a cedere nuovamente le attività ad una determinata data o ad una data stabilita dal mutuatario.

11. Accensione di crediti

L'accensione di crediti a breve termine per conto collettivo degli investitori è consentita fino al 10% del valore del Fondo, qualora le condizioni di accensione del credito siano in linea con il mercato e la banca depositaria acconsenta all'accensione del credito.

12. Valutazione

12.1. Regole generali per la valutazione del patrimonio

12.1.1. Attività negoziate su una borsa valori / nel mercato regolamentato

Le attività ammesse alla quotazione su borse valori o ammesse in un altro mercato regolamentato o comprese in tale mercato, nonché i diritti di opzione per il Fondo vengono valutati all'attuale quotazione di borsa, salvo quanto diversamente previsto nelle seguenti "Regole di valutazione speciali".

12.1.2. Attività non negoziate su borse valori o su mercati regolamentati o attività senza corso negoziabile

Le attività che non sono ammesse alla quotazione su borse valori né ammesse in un altro mercato regolamentato o comprese in tale mercato o per le quali non è disponibile un corso negoziabile, vengono valutate all'attuale valore corrente ritenuto appropriato, previa valutazione in base a idonei modelli di valutazione nel rispetto dell'attuale situazione di mercato, salvo diversamente previsto nelle seguenti "Regole di valutazione speciali".

12.2. Regole di valutazione speciali per singole attività

12.2.1. Strumenti del mercato monetario

Per gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo vengono contabilizzati interessi, proventi assimilabili ad interessi e spese (ad esempio commissioni di gestione, commissioni di deposito, costi di revisione, costi di pubblicazione ecc.) fino al giorno precedente il giorno di valuta compreso.

12.2.2. Derivati

I diritti di opzione appartenenti a un Fondo e gli impegni risultanti da diritti di opzione concessi a terzi, ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato ovvero compresi in quest'ultimo, vengono valutati all'ultimo prezzo disponibile.

Lo stesso vale per crediti e debiti derivanti da contratti future venduti per conto del Fondo. Gli anticipi versati a carico del Fondo vengono aggiunti al valore del Fondo tenendo conto delle plusvalenze e minusvalenze da valutazione accertate il giorno di apertura della borsa.

12.2.3. Depositi bancari, depositi vincolati, quote d'investimento e prestiti

I depositi bancari vengono di norma contabilizzati al valore nominale.

I depositi vincolati vengono valutati al corso di rendimento, purché il deposito vincolato sia redimibile in qualsiasi momento e il rimborso in caso di rescissione avvenga al corso di rendimento.

Le azioni d'investimento vengono contabilizzate al prezzo di rimborso. I fondi d'investimento negoziati in borsa possono anche essere valutati all'ultima quotazione giornaliera nota.

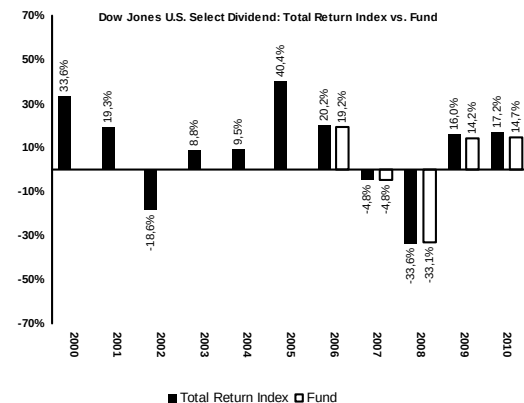
Per i diritti di risarcimento derivanti da operazioni di prestito fa fede la quotazione di borsa attuale delle attività cedute in prestito.

12.2.4. Attività denominate in valuta estera

Le attività denominate in valuta estera vengono convertite in euro nella stessa giornata in base al fixing pomeridiano (17:00 GMT) di The WM Company della valuta.

13. Performance

Il grafico mostra la performance ottenuta dall'indice sottostante e del Fondo negli ultimi 7 anni dal 1° gennaio 2003.



Fonte: Bloomberg/BlackRock Asset Management
Deutschland AG

La performance storica del Fondo non consente di effettuare alcuna previsione riguardo alla sua performance futura.

14. Note sul rischio

14.1. Informazioni generali

Le attività in cui la Società di investimento mobiliare investe per conto del Fondo implicano, oltre alle possibilità di aumento del valore, anche dei rischi. Possono pertanto verificarsi perdite di valore qualora il valore di mercato delle attività diminuisca rispetto al prezzo d'acquisto. Qualora l'investitore venda quote del Fondo in un momento in cui i corsi delle attività presenti nel Fondo siano diminuiti rispetto al momento della sua acquisizione di quote, non gli sarà rimborsato interamente il denaro da lui investito nel Fondo. Sebbene ogni fondo d'investimento miri ad ottenere costanti aumenti di valore, tali incrementi non possono tuttavia essere garantiti. Il rischio dell'investitore è tuttavia limitato alla somma

investita. Non sussiste un obbligo di versamento supplementare in aggiunta al denaro investito dall'investitore.

14.2. Rischio di perdita

Il titolare di quote, in caso di andamento negativo dell'indice sottostante, è soggetto illimitatamente con la propria quota al corrispondente rischio di perdita. La Società non limiterà la perdita tramite operazioni di hedging (nessuna gestione attiva).

14.3. Rischio di divergenza

Una temporanea indisponibilità di determinati titoli sul mercato o altre circostanze straordinarie possono portare ad una divergenza dall'andamento preciso dell'indice. Inoltre, con la replica dell'indice sottostante il Fondo deve farsi carico di costi di transazione e altri costi, imposte o oneri e spese, che non vengono presi in considerazione nel calcolo dell'indice. Questo impedisce al Fondo di rappresentare completamente l'andamento dell'indice sottostante. Fra le circostanze straordinarie rientrano anche le restrizioni di acquisto e cessione in relazione al rispetto dei limiti di legge derivanti dall'appartenenza al Gruppo Blackrock.

14.4. Rischio di concentrazione

L'indice sottostante il Fondo concentra l'investimento delle attività su un determinato mercato nazionale. Il Fondo dipende pertanto esclusivamente dall'andamento di tale mercato nazionale e non da quello del mercato nel complesso.

14.5. Rischio di mercato

L'andamento del prezzo e del valore di mercato dei prodotti finanziari dipende in particolare dall'andamento dei mercati di capitali, che è a sua volta influenzato dalla situazione generale dell'economia mondiale e dalle condizioni economiche e politiche generali nei vari paesi. Sull'andamento generale dei corsi possono influire in particolare anche fattori irrazionali, quali sensazioni, opinioni e voci.

14.6. Rischio di liquidità

Per il Fondo possono anche essere acquistate attività che non siano ammesse alla quotazione ufficiale su una borsa valori o non siano comprese in un mercato regolamentato. L'acquisto di tali attività implica in particolare il rischio di creare problemi in fase di rivendita delle attività a terzi.

14.7. Rischio di inadempienza dei pagamenti

In caso di inadempienza da parte di un emittente o di una controparte possono generarsi perdite per il Fondo. Il rischio di inadempienza dell'emittente descrive l'effetto di particolari sviluppi dell'emittente che, insieme alle tendenze generali dei mercati di capitali, incidono sul corso di un titolo. Non è possibile escludere la possibilità che si verifichino perdite a seguito di insolvenza degli emittenti neppure in caso di accurata selezione dei titoli. Il rischio di controparte include il rischio della parte di un contratto bilaterale di non ottenere parzialmente o interamente il proprio credito. Quanto detto vale per tutti i contratti stipulati per conto di un fondo.

14.8. Rischio di regolamento

Con particolare riguardo agli investimenti in titoli non quotati, vi è il rischio che il regolamento non sia eseguito come previsto attraverso un sistema di trasferimento a causa di un ritardo nel pagamento, nella prestazione o a causa del mancato pagamento entro i termini concordati.

14.9. Rischio di cambio

Qualora attività di un fondo vengano investite in valute diverse rispetto alla valuta di tale fondo, il fondo riceve proventi, rimborsi e ricavi da tali investimenti nella rispettiva valuta. Qualora il valore di tale valuta diminuisca rispetto alla valuta del Fondo, si ridurrà il valore del Fondo.

14.10. Rischio di custodia

La custodia di attività, in particolare all'estero, è connessa ad un rischio di perdita che può derivare da insolvenza, violazioni del dovere di diligenza o comportamento improprio da parte della banca depositaria o di una sua sub-depositaria.

14.11. Rischio d'inflazione

L'inflazione comporta un rischio di svalutazione per tutte le attività.

14.12. Rischio paese e di trasferimento

Si parla di rischio paese quando un debitore estero non può erogare prestazioni entro i termini stabiliti o non può erogarle affatto nonostante la sua solvibilità a causa della mancata capacità o indisponibilità di trasferimento del paese in cui egli ha sede. Per esempio, possono mancare pagamenti ai quali il Fondo ha diritto o possono essere effettuati in una valuta non più convertibile a causa di restrizioni valutarie.

14.13. Rischio giuridico e fiscale

Il trattamento giuridico e fiscale dei fondi d'investimento può variare in modo imprevedibile e non influenzabile. Una variazione delle basi imponibili del Fondo che risultino errate per precedenti esercizi finanziari (p.es. in seguito a revisioni fiscali esterne), nel caso in cui tale rettifica risulti fiscalmente svantaggiosa per l'investitore, può comportare che l'investitore sia tenuto a sostenerne l'onere anche nel caso in cui, all'epoca, egli non abbia investito nel Fondo. Analogamente, può verificarsi per l'investitore l'ipotesi che una rettifica comporti delle agevolazioni fiscali per l'esercizio finanziario corrente e per precedenti esercizi in cui aveva investito nel Fondo, ma delle quali non può beneficiare in quanto ha riscattato o venduto le quote prima che fosse realizzata la rettifica in questione.

Inoltre, una rettifica delle informazioni fiscali può produrre un provento soggetto a tassazione o agevolazioni fiscali, valutati effettivamente in un periodo di accertamento fiscale diverso dal periodo in questione, il che potrebbe produrre un effetto negativo sul singolo investitore.

14.14. Variazione della politica d'investimento

In particolare, un cambiamento nella politica d'investimento nell'ambito degli investimenti

consentiti al fondo conforme alla direttiva potrebbe modificare anche il livello di rischio collegato al Fondo.

14.15. Variazione delle Condizioni di contratto; scioglimento o fusione

La Società si riserva il diritto di modificare le Condizioni di contratto per il Fondo. Inoltre, in base alle Condizioni di contratto, è possibile sciogliere completamente il Fondo oppure fonderlo con un altro fondo, anch'esso gestito dal medesimo. Per l'investitore sussiste il rischio di non riuscire a realizzare il periodo di sosta pianificato.

14.16. Rischio di sospensione del rimborso

Gli investitori possono di norma esigere da parte della Società il rimborso delle proprie quote alla valutazione del giorno. La Società può tuttavia sospendere temporaneamente il rimborso delle quote in presenza di circostanze straordinarie e rimborsare le quote solo in un momento successivo al prezzo allora in vigore. Tale prezzo può essere inferiore a quello antecedente la sospensione del rimborso.

14.17. Rischio in connessione a derivati

L'acquisto e la vendita di opzioni e la sottoscrizione di contratti futures implicano i seguenti rischi:

Le variazioni dei corsi del prezzo di base possono ridurre il valore di un diritto d'opzione o di un contratto futures fino all'annullamento. Anche le variazioni di valore di un'attività sottostante uno swap possono comportare perdite per il Fondo.

L'eventuale necessaria stipulazione di un'operazione di storno (liquidazione) comporta dei costi.

Grazie all'effetto leva delle opzioni, il valore del Fondo può essere influenzato più fortemente rispetto a quanto avviene in caso di acquisto diretto dei valori sottostanti.

L'acquisto di opzioni cela il rischio che l'opzione non venga esercitata perché i prezzi dei valori sottostanti non hanno l'andamento previsto, per cui decade il premio di opzione pagato dal Fondo.

Nel caso dei contratti futures, sussiste il rischio che il Fondo, a seguito di un andamento imprevisto del prezzo di mercato, subisca perdite alla scadenza.

14.18. Rischio di restrizioni all'investimento

Gli investimenti del Gruppo BlackRock possono comportare l'applicazione di eventuali restrizioni d'investimento alle possibili strategie d'investimento del fondo. Per investimenti del Gruppo BlackRock si intendono, in questo contesto, anche gli investimenti per conto di conti gestiti dal Gruppo BlackRock, dal Gruppo Barclays o dal Gruppo PNC. Ad esempio, secondo la definizione di proprietà in società regolamentate ai sensi del diritto societario o secondo i requisiti prudenziali di vigilanza, è possibile che su determinati mercati siano previsti limiti massimi d'investimento globali per le società collegate.

La mancata osservanza di tali limiti senza previa opportuna autorizzazione ovvero senza il consenso delle autorità di vigilanza o altra approvazione ai

sensi del diritto societario può comportare l'insorgere di potenziali perdite o l'imposizione di restrizioni alle negoziazioni per il Gruppo BlackRock e i fondi.

Il raggiungimento dei suddetti limiti d'investimento globali potrebbe precludere al fondo, ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali di vigilanza o per altre ragioni, la possibilità di acquistare o vendere ulteriori investimenti ovvero di esercitare i diritti connessi a questi ultimi.

Al fine di prevenire l'eventuale limitazione dei diritti di proprietà ai sensi dei requisiti prudenziali di vigilanza, nonché evitare ulteriori eventuali restrizioni dovute al raggiungimento dei limiti d'investimento, la Società ha la facoltà di imporre limiti all'acquisto di investimenti, cedere investimenti attualmente in suo possesso ovvero limitare in altro modo l'esercizio di diritti (ivi compresi i diritti di voto).

15. Profilo dell'investitore tipo

L'investimento nel Fondo si addice ad investitori che abbiano già una certa esperienza con i mercati finanziari. L'investitore deve essere pronto e in grado di far fronte a nette fluttuazioni di valore delle quote ed eventualmente ad una netta perdita di capitale. L'orizzonte d'investimento non dovrebbe essere inferiore a cinque anni.

16. Quote

I diritti degli investitori vengono garantiti, al momento della creazione del Fondo, esclusivamente sotto forma di certificati globali. Tali certificati globali vengono custoditi presso una banca depositaria di titoli. Non sussiste alcun diritto dell'investitore all'emissione di singoli certificati di partecipazione. L'acquisto di quote è possibile solo in caso di custodia in deposito. Le quote sono intestate al titolare e garantiscono i diritti del titolare nei confronti della Società.

17. Emissione e rimborso di quote presso la Società

17.1. Emissione di quote

Il numero delle quote emesse è di norma illimitato. Le quote possono essere acquistate presso il Designated Sponsor indicato sulla copertina interna. Le azioni vengono emesse dalla banca depositaria al prezzo di sottoscrizione, che corrisponde al valore d'inventario per quota, comprensivo di una commissione di sottoscrizione. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote.

17.2. Rimborso di quote

Gli investitori possono di norma esigere il rimborso di quote alla valutazione del giorno. Gli ordini di rimborso devono essere depositati direttamente presso la banca depositaria o presso la Società stessa. La Società è tenuta a rimborsare le quote al prezzo di rimborso in vigore, corrispondente al valore per quota, dedotta l'eventuale commissione di rimborso.

17.3. Liquidazione in caso di sottoscrizione e rimborso di quote

Di norma, gli ordini di sottoscrizione o di rimborso, presentati alla Società o alla banca depositaria entro la scadenza di accettazione fissata dalla Società, vengono liquidati al prezzo di sottoscrizione o di rimborso determinato nel giorno di contrattazione successivo.

17.4. Sospensione del rimborso di quote

La Società può sospendere temporaneamente il rimborso di quote, qualora sussistano circostanze straordinarie che impongano necessariamente una sospensione nel rispetto degli interessi degli investitori. Circostanze straordinarie si hanno, ad esempio, qualora una borsa valori in cui è quotata buona parte del titolo del Fondo venga chiusa in modo imprevisto o qualora le attività del Fondo non possano essere valutate.

Alla Società rimane riservato il diritto di rimborsare o convertire quote al prezzo in vigore, solo qualora abbia venduto attività del Fondo tempestivamente, nel rispetto degli interessi di tutti gli investitori.

La Società comunica agli investitori la sospensione e la ripresa del rimborso di quote tramite notifica nella Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca e anche sul sito www.iShares.de.

18. Borse e mercati

18.1. Informazioni generali

Le quote del Fondo sono ammesse alla quotazione (ufficiale) sulle seguenti borse:

Borsa valori di Francoforte

Deutsche Börse AG

Neue Börsenstraße 1

60487 Francoforte sul Meno, Germania

Telefono: +49 (0) 69 - 211 - 0

Fax: +49 (0) 69 - 211 - 11021

Euronext Paris

Euronext Paris

39 rue Cambon

75039 Paris Cedex 01, Francia

Telefono: +33 (0) 1 - 4927 - 1000

Fax: +33 (0) 1 - 4927 - 1433

Borsa Italiana

Borsa Italiana

Piazza degli Affari 6

20123 Milano, Italia

Telefono: +39 0 2 724261

Fax: +39 0 2 72004333

Non è possibile escludere che le quote siano anche negoziate in altri mercati.

Deutsche Börse AG calcola costantemente, nel corso della negoziazione, il Valore del Patrimonio Netto del Fondo. Le informazioni necessarie per il calcolo del Valore del Patrimonio Netto indicativo vengono messe a disposizione di Deutsche Börse AG dalla Società una volta al giorno.

Il prezzo di mercato sottostante la negoziazione di borsa o quella su altri mercati non è determinato in modo esclusivo dal valore delle attività detenute nel patrimonio del Fondo, bensì anche dalla domanda e dall'offerta. Tale prezzo di mercato può pertanto differire dal prezzo per quota determinato.

18.2. La funzione dei Designated Sponsor

I Designated Sponsor (detti anche Market Maker o Permanent Liquidity Provider) garantiscono una sufficiente liquidità sia dal punto di vista dell'offerta che della domanda. Un Designated Sponsor fissa di volta in volta un corso d'acquisto (corso denaro) e un corso di vendita (corso lettera), al quale l'investitore può acquistare o vendere in qualsiasi momento.

18.3. I rischi della negoziazione di borsa

L'obbligo dei Designated Sponsor di tenere a disposizione liquidità è limitato a determinate quantità (volumi minimi di quotazione) a range di prezzo massimi. Una durata minima di sospensione dei prezzi di domanda e di offerta, di norma, non si estende per l'intero periodo di negoziazione effettivo della borsa in questione. Ciò può portare, per un breve arco di tempo, a una sospensione della cessazione della quotazione. Di conseguenza, possono verificarsi esecuzioni di ordini non conformi ai criteri di qualità fissati dalla borsa valori in questione.

18.4. Emissione e rimborso di quote tramite la borsa

Per acquistare o vendere una quota del Fondo, gli investitori possono trasmettere ordini alla borsa valori in questione tramite la propria banca o il proprio broker. All'investitore vengono di norma addebitati dei costi, sui quali la Società non ha alcuna influenza.

In caso di acquisto o di vendita di quote tramite la borsa, non vengono addebitate né la commissione di sottoscrizione né la commissione di rimborso, fermi restando gli oneri e le spese usuali nell'ambito della negoziazione in borsa e della custodia in deposito.

19. Prezzi di sottoscrizione e di rimborso e spese

19.1. Prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso

Ai fini del calcolo del prezzo di sottoscrizione e del prezzo di rimborso per le quote, la banca depositaria, in collaborazione con la Società, determina, alla quotazione del giorno, il valore delle attività appartenenti al Fondo dedotte le passività (valore di inventario).

La divisione del valore d'inventario per il numero di certificati di partecipazione emessi determina il "valore unitario".

Il valore unitario viene calcolato separatamente assegnando i costi di avviamento di nuove classi di azioni e le commissioni di gestione da corrispondersi su una determinata classe di azioni (eventualmente inclusa la perequazione) esclusivamente a tale classe di azioni.

I giorni di valutazione per le quote del Fondo sono tutti i giorni di apertura della borsa. Nei giorni festivi fissati dalla legge nell'ambito di validità della legge sulle società di investimento, che siano giorni di apertura della borsa, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno, la Società di investimento mobiliare e la banca depositaria possono rinunciare alla determinazione del valore. Attualmente si rinuncia alla determinazione del valore il 1° gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il 24, 25 e 26 dicembre e il 31 dicembre.

19.2. Sospensione del calcolo del prezzo di sottoscrizione / rimborso

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del prezzo di sottoscrizione e di rimborso alle stesse condizioni previste per il rimborso delle quote. Tali condizioni sono illustrate in dettaglio al punto 17.4. (Sospensione del rimborso delle quote).

19.3. Commissione di sottoscrizione

In fase di determinazione del prezzo di sottoscrizione, viene addizionata al valore unitario una commissione di sottoscrizione. La commissione di sottoscrizione ammonta a fino il 2% del valore unitario. La commissione di sottoscrizione in questione per le rispettive classi di azioni è riportata nella sezione "Prospetto generale delle classi di azioni esistenti" che precede le "Condizioni generali di contratto". Tale commissione di sottoscrizione potrebbe ridurre o addirittura azzerare la performance, soprattutto in caso di investimento a breve termine. La commissione di sottoscrizione rappresenta essenzialmente un compenso per la vendita delle quote del Fondo. La Società può riversare la commissione di sottoscrizione su eventuali enti di intermediazione ai fini della liquidazione delle prestazioni di vendita.

19.4. Commissione di rimborso

In fase di determinazione del prezzo di rimborso, viene detratta dal valore unitario una commissione di rimborso. La commissione di rimborso ammonta fino all'1% del valore unitario. La commissione di rimborso in questione per le rispettive classi di azioni è riportata nella sezione "Prospetto generale delle classi di azioni esistenti" che precede le "Condizioni generali di contratto". Tale commissione di rimborso potrebbe ridurre o addirittura azzerare la performance, soprattutto in caso di investimento di breve durata. La commissione di rimborso è di spettanza della Società.

19.5. Pubblicazione dei prezzi di sottoscrizione e di rimborso

I prezzi di sottoscrizione e di rimborso vengono pubblicati regolarmente sul sito www.iShares.de.

19.6. Costi all'emissione e rimborso di quote

L'emissione e il rimborso di quote da parte della Società o del depositario avviene al prezzo di sottoscrizione (valore della quota, addizionato della commissione di vendita) o al prezzo di rimborso (valore della quota, detratta eventualmente la commissione di rimborso) senza calcolare eventuali ulteriori costi.

Qualora siano rimborsate quote tramite terzi, possono essere addebitati ulteriori costi all'atto del rimborso delle quote. In caso di vendita di quote tramite terzi, possono inoltre essere addebitati costi superiori al prezzo di sottoscrizione.

20. Costi di gestione e altri costi

20.1. Spese forfetarie

La Società trattiene dal Fondo le spese forfetarie, il cui importo dipende dalla classe di azioni in questione.

L'importo attualmente in vigore delle spese forfetarie è riportato alla sezione "Prospetto generale delle classi di azioni esistenti" che precede le "Condizioni generali di contratto".

Con tale forfait vengono coperte le seguenti commissioni e spese:

- commissione per la gestione del Fondo (gestione del fondo, attività amministrative);
- commissione della banca depositaria;
- costi per la stampa e la spedizione delle relazioni annuali e semestrali agli investitori;
- costi di notifica delle relazioni annuali e semestrali, dei prezzi di sottoscrizione e di rimborso ed eventualmente delle distribuzioni;
- costi per la revisione del Fondo da parte della società di revisione della Società;
- costi di notifica delle basi imponibili e della certificazione che i dati fiscali siano stati determinati in conformità alle norme fiscali tedesche,
- gli oneri da versare per il contratto di licenza,
- costi connessi alla vendita.

Le spese forfetarie vengono prelevate mensilmente dal Fondo in anticipazioni percentuali.

20.2. Altre spese

Possono inoltre essere addebitate al Fondo, in aggiunta alle spese forfetarie, le seguenti spese:

- costi relativi all'acquisto e alla vendita di attività;
- usuali oneri bancari di deposito, eventualmente incluse le usuali spese bancarie per la custodia di titoli esteri all'estero e le relative imposte applicabili,
- costi relativi alla gestione del conto corrente.
- costi di applicazione e implementazione dei diritti legali del Fondo,

La Società può ricevere fino al 40% dei proventi derivanti dalla conclusione di operazioni di prestito di titoli per conto del Fondo sotto forma di rimborso spese forfetarie in relazione a costi sostenuti nell'ambito della preparazione ed esecuzione di tali operazioni di prestito di titoli.

La Società può ricevere fino al 30% dei pagamenti compensativi netti, di risarcimento danni netti e/o a titolo di compensazione netti derivanti dalla partecipazione a class action estere o procedimenti di simile natura sotto forma di rimborso spese

forfetario in relazione a costi sostenuti dalla Società nell'ambito di tali operazioni.

La Società può ricevere fino al 40% dei proventi di portafoglio che superano i pagamenti dei dividendi netti sotto forma di rimborso spese forfetario in relazione a costi sostenuti nell'ambito della preparazione ed esecuzione delle attività di ottimizzazione azionaria sottostanti.

20.3. Composizione del Total Expense Ratio

Nella relazione annuale sono riportati i costi di gestione a carico del Fondo (senza costi di transazione), espressi come quota del volume medio del Fondo ("Total Expense Ratio" - TER). Tali costi sono composti dalle seguenti voci:

- spese forfetarie incassate per la gestione del Fondo ai sensi del punto 20.1,
- spese di fornitura per adeguamenti dell'indice,
- usuali oneri bancari di deposito, eventualmente incluse le usuali spese bancarie per la custodia di titoli esteri all'estero e le relative imposte applicabili,
- costi relativi alla gestione del conto corrente.

Sono esclusi i costi accessori e i costi relativi all'acquisto e alla vendita di attività.

21. Particolarità in caso di acquisto di altre quote d'investimento

Oltre alla commissione di gestione del Fondo viene addebitata una commissione di gestione per le altre quote d'investimento detenute nel Fondo.

Tale commissione di gestione può comprendere, anche se non necessariamente, i componenti di costo indicati al punto 20.1. Inoltre, vengono separatamente addebitati eventuali oneri, costi, imposte, provvigioni e altre spese degli investitori del Fondo, non inclusi nella commissione di gestione. Oltre alle spese di cui ai punti 20.1 e 20.2, possono anche essere rivendicati costi di applicazione e di implementazione dei diritti legali ed imposte relative ai costi di gestione e custodia di altre quote di investimento. Inoltre, non è escluso che una parte essenziale della commissione corrisposta venga riversata come provvigione di portafoglio agli intermediari delle altre quote di investimento.

Nelle Relazioni annuale e semestrale sono riportate le commissioni di vendita e le commissioni di rimborso, applicate al Fondo per l'acquisto e il rimborso di quote di altri fondi. Viene inoltre riportata la commissione applicata al Fondo da una società di investimento mobiliare nazionale o estera, o da una società collegata tramite partecipazione alla Società, a titolo di commissione di gestione per le quote detenute nel Fondo.

22. Comparti

Il Fondo non è un Comparto con struttura a ombrello.

23. Regole per la determinazione e l'utilizzo dei proventi

La Società applica una cosiddetta procedura di perequazione del reddito per il Fondo. Ciò significa che i proventi proporzionali realizzati nel corso dell'esercizio, che l'acquirente dovrà pagare nell'ambito del prezzo di sottoscrizione e che il venditore delle azioni riceverà quale pagamento nell'ambito del prezzo di rimborso, sono compensati correntemente. Nel calcolo eseguito nell'ambito della procedura di perequazione del reddito si tiene conto delle spese sostenute.

La sua finalità consiste nel regolare le oscillazioni nella relazione tra reddito e altre attività determinate da afflussi o deflussi netti di liquidità connessi con la vendita o il rimborso di quote. Senza questa funzione regolatrice, ogni afflusso netto di liquidità ridurrebbe sempre la quota di proventi del valore d'inventario del Fondo e ogni deflusso lo aumenterebbe.

Il risultato della procedura di perequazione del reddito è impedire che l'importo di distribuzione per quota venga influenzato dall'andamento imprevedibile del Fondo o della circolazione azionaria. Va tenuto conto del fatto che gli investitori che, ad esempio, acquistano quote poco prima del termine di distribuzione, devono trattenere e tassare la parte di prezzo di sottoscrizione imputabile ai proventi sotto forma di una distribuzione, sebbene il loro capitale versato non contribuisca alla creazione di reddito.

24. Esercizio e distribuzioni

24.1. Esercizio finanziario

L'esercizio del Fondo inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio.

24.2. Meccanica di distribuzione

La Società distribuisce di norma agli investitori gli interessi, i dividendi e il reddito da quote di investimento, nonché compensi relativi a contratti di prestito titoli e di pronti contro termine, percepiti nel corso dell'esercizio per conto del Fondo e non utilizzati per la copertura dei costi. I redditi derivanti dalla vendita e altri redditi possono essere anch'essi contabilizzati ai fini della distribuzione.

La distribuzione finale avviene entro quattro mesi dal termine dell'esercizio. Inoltre, la Società può effettuare distribuzioni intermedie nel corso dell'anno. L'importo della distribuzione intermedia è a discrezione della Società. La Società non è tenuta a distribuire tutti i redditi distribuibili incassati fino al momento della distribuzione intermedia, bensì può riportare a nuovo i redditi ordinari anche fino al termine di distribuzione successivo.

Tramite le distribuzioni intermedie si mira a ridurre al minimo la divergenza della performance del Fondo rispetto alla performance dell'indice sottostante.

Qualora le quote siano custodite in deposito presso la banca depositaria, i rispettivi uffici del registro accrediteranno le distribuzioni gratuitamente. Qualora il deposito sia tenuto presso altre banche o casse di risparmio, possono applicarsi costi aggiuntivi.

25. Liquidazione e cessione del Fondo

25.1. Informazioni generali

Gli investitori non sono autorizzati ad esigere la liquidazione del Fondo. La Società può tuttavia risolvere la gestione di un Fondo con un preavviso di 6 mesi dalla notifica nella Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca e inoltre nella Relazione annuale o semestrale. La Società può procedere in tal senso anche relativamente ad una o più classi di azioni del Fondo.

Inoltre, il diritto della Società di gestire il Fondo decade qualora sia aperto un procedimento di insolvenza sul patrimonio della Società o in virtù di un decreto giudiziario con forza di legge, con cui sia respinto l'ordine di apertura del procedimento di insolvenza per assenza di massa ai sensi del § 26 del decreto sull'insolvenza. In tali casi, la facoltà di disporre del Fondo passa alla banca depositaria, la quale può liquidare il Fondo o trasferire la gestione ad un'altra società di investimento mobiliare con il consenso dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin).

25.2. Procedura in caso di liquidazione del Fondo

L'emissione e il rimborso di quote vengono sospesi.

L'utile derivante dalla vendita di attività del Fondo, detratti i costi a carico del Fondo e i costi causati dalla liquidazione, viene distribuito agli investitori, che avranno diritto al pagamento dei proventi di liquidazione in proporzione alle proprie quote nel Fondo.

La banca depositaria è autorizzata a depositare gli utili derivanti dalla liquidazione non richiamati, una volta trascorso un termine di dodici mesi, presso il foro competente per la Società.

La Società, nel giorno in cui decade il proprio diritto di gestione, redigerà una relazione di liquidazione che rispecchia i requisiti di una relazione annuale. Entro tre mesi dalla data di riferimento, la liquidazione del Fondo sarà notificata nella Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca e anche sul sito www.iShares.de.

25.3. Cessione di fondi

Tutte le attività del Fondo possono essere cedute, a fine esercizio (data di riferimento) ad un altro fondo. Previo consenso dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin) è possibile stabilire una diversa Data di riferimento del trasferimento. Alla fine dell'esercizio o a un'altra data di riferimento, possono essere cedute al Fondo tutte le attività di un altro fondo.

L'altro fondo deve essere anch'esso gestito dalla Società. I suoi principi e limiti di investimento o le sue commissioni di sottoscrizione e di rimborso e gli oneri da corrispondere alla Società di investimento mobiliare e alla banca depositaria, di norma, non possono differire da quelli del Fondo.

La Società notifica la decisione di trasferimento delle attività nella Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca e inoltre nella Relazione annuale o semestrale. Il trasferimento, salvo eventuale data antecedente stabilita con il consenso dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin), si perfeziona decorsi tre mesi dalla notifica.

25.4. Procedura in caso di cessione di fondi

Nella data della cessione vengono calcolati i valori del fondo incorporante e del fondo cedente, viene fissato il rapporto di concambio e l'intero processo viene verificato dalla società di revisione. Il rapporto di concambio viene determinato in base al rapporto tra i valori di inventario netti del fondo incorporato e del fondo incorporante al momento dell'incorporazione. L'investitore riceve il numero di quote nel nuovo fondo corrispondente al valore delle proprie quote nel fondo incorporato.

La cessione di tutte le attività di un fondo ad un altro fondo ha luogo esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (BaFin).

26. Brevi cenni sulle disposizioni fiscali più rilevanti per gli investitori (normative valide a decorrere dal 1° gennaio 2009)

Le esposizioni relative alle disposizioni fiscali si applicano solo agli investitori illimitatamente passivi d'imposta in Germania. All'investitore estero si raccomanda di consultare il proprio consulente finanziario, prima dell'acquisto di quote nel Fondo descritto nel presente Prospetto informativo, al fine di chiarire individualmente le possibili conseguenze fiscali dell'acquisto di quote nel proprio paese.

Il Fondo, in quanto patrimonio di scopo, è esente da imposte sul reddito delle società e sulle attività produttive. I proventi del Fondo soggetti a imposta, in caso di investitori privati, sono tuttavia assoggettati all'imposta sul reddito da capitale qualora, insieme agli eventuali capital gain, superino la quota esente per risparmiatori, pari a 801 euro annui (per contribuenti singoli o coniugati con separazione dei beni) o a 1.602 euro annui (per contribuenti coniugati con unione dei beni).

I redditi da capitale sono di norma assoggettati a ritenuta pari al 25% (maggiorata del contributo di solidarietà e dell'eventuale imposta ecclesiastica). Tra i redditi da capitale sono inclusi anche gli utili distribuiti dal Fondo, i redditi equiparabili ai dividendi, gli utili intermedi e i proventi derivanti dall'acquisto e dalla vendita di quote del Fondo, se acquistate successivamente al 31 dicembre 2008.¹

La ritenuta d'imposta è sostanzialmente a carattere liberatorio (c.d. "Abgeltungsteuer" o "imposta liberatoria"); i redditi da capitale non sono pertanto da iscriversi periodicamente nella dichiarazione dei redditi. Operando la ritenuta d'imposta, l'ente depositario provvede già a contabilizzare le perdite e compensare le ritenute d'acconto estere.

La ritenuta d'imposta, tuttavia, non avrà carattere liberatorio laddove l'aliquota di imposizione personale sia inferiore all'aliquota dell'imposta liberatoria, pari al 25%. In questo caso i redditi da capitale possono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. L'ufficio delle imposte applica quindi l'aliquota personale, di importo inferiore, e

¹ Per gli investitori privati, i proventi dalla vendita di quote del Fondo acquistate precedentemente al 1° gennaio 2009 sono esenti da imposte purché, tra il momento dell'acquisto e quello della vendita, trascorra oltre un anno.

computa sul debito d'imposta personale la ritenuta d'imposta contabilizzata (c.d. *Günstigerprüfung*, o calcolo dell'imposta più vantaggiosa).

Gli eventuali redditi da capitale non sottoposti a ritenuta d'imposta (ad es. utili derivanti dalla vendita di quote del Fondo su un deposito estero), dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Anche in questo caso, nell'ambito dell'accertamento dell'imponibile, i redditi da capitale saranno assoggettati all'aliquota minore tra quella liberatoria, pari al 25%, e l'aliquota di imposizione personale.

Nonostante l'applicazione della ritenuta d'imposta e un'aliquota di imposizione personale superiore, potrebbe essere necessario indicare dati relativi ai redditi da capitale nel caso in cui vengano rivendicati, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, spese straordinarie (es. donazioni) od oneri straordinari detraibili.

Qualora le quote appartengano al patrimonio d'azienda, i proventi vengono contabilizzati ai fini fiscali come entrate di gestione. La normativa tributaria richiede, ai fini della tassazione dei proventi imponibili o soggetti all'imposta sul reddito da capitale, una diversa contabilizzazione delle componenti di reddito.

26.1. Quote nel patrimonio privato (contribuenti residenti)

26.1.1. Utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e proventi derivanti da premi su vendita di opzioni

Ove non vengano distribuiti, gli utili derivanti dalla vendita di azioni, quote d'investimento e titoli di partecipazione assimilabili ad azioni, gli utili derivanti da operazioni a termine e i proventi derivanti da premi su vendita di opzioni conseguiti a livello del Fondo non vengono contabilizzati per l'investitore. Inoltre non vengono contabilizzati per l'investitore, ove non distribuiti, gli utili derivanti dalla vendita dei crediti di capitale (*Kapitalforderungen*) di cui al § 1 comma 3 frase 3 n. 1, lett. da a) a f) *InvStG*.

Sono compresi i seguenti crediti di capitale:

- a) crediti di capitale con rendimento all'emissione,
- b) titoli "ordinari" e crediti non garantiti a cedola fissa, nonché obbligazioni down-rating, floater e reverse-floater,
- c) certificati di rischio che rappresentano il corso di un'azione o di un indice di azioni pubblicato in virtù di un rapporto 1:1,
- d) obbligazioni reverse convertible, scambiabili e convertibili,
- e) diritti di partecipazione a capitale di credito e obbligazioni a premio ex interessi (flat), e
- f) obbligazioni cum warrant acquistate.

Ove vengano distribuiti utili derivanti dalla vendita dei suddetti titoli e crediti di capitale, utili derivanti da operazioni a termine e proventi derivanti da premi su vendita di opzioni, questi sono di norma imponibili e, in caso di custodia delle quote sul territorio nazionale, assoggettati a ritenuta d'imposta pari al 25% (maggiorata del contributo di solidarietà e dell'eventuale imposta ecclesiastica). Sono tuttavia esenti gli utili

distribuiti derivanti dalla vendita di titoli e da operazioni a termine, qualora l'acquisto di detti titoli, ovvero la stipula di dette operazioni a termine, siano antecedenti al 1° gennaio 2009.

I risultati della vendita di crediti di capitale non compresi nel suddetto elenco saranno trattati come interessi ai fini fiscali (v. *infra*).

26.1.2. Interessi, proventi assimilabili a interessi e dividendi esteri

Gli interessi, i proventi assimilabili a interessi e i dividendi esteri sono di norma imponibili per l'investitore. Ciò vale a prescindere dalla capitalizzazione o distribuzione di tali proventi.

Gli interessi, i proventi assimilabili a interessi e i dividendi esteri di un Fondo, distribuiti o capitalizzati, sono di norma assoggettati a ritenuta fiscale pari al 25% (maggiorata del contributo di solidarietà e dell'eventuale imposta ecclesiastica).

L'investitore può essere esentato dalla ritenuta d'imposta nel caso in cui sia un contribuente residente e presenti una richiesta di esenzione, purché le quote dei proventi soggetti a ritenuta non superino 801 euro per dichiarazione dei redditi singola e 1.602 euro per dichiarazione dei redditi congiunta di coniugi.

Lo stesso dicasi anche in caso di presentazione di una certificazione di non imposizione e, in caso di investitori esteri, previa attestazione della qualità di soggetto non residente ai fini fiscali.

Se l'investitore residente deposita le quote di un fondo a distribuzione ai fini fiscali in un deposito nazionale presso la Società di investimento mobiliare o un altro istituto di credito (caso di deposito), l'ente depositario in qualità di agente di pagamento non applica la ritenuta d'imposta nel caso in cui, prima del termine fissato per la distribuzione, venga presentata secondo il modello ufficiale una richiesta di esenzione per un importo sufficiente o un certificato di non imposizione rilasciato dall'ufficio delle imposte per la durata massima di tre anni. In tal caso verrà accreditata all'investitore l'intera distribuzione senza riduzioni.

Qualora si tratti di un fondo a capitalizzazione ai fini fiscali, la Società di investimento mobiliare stessa provvederà a versare la ritenuta d'imposta applicabile ai redditi capitalizzati da interessi, proventi assimilabili a interessi e dividendi esteri per un ammontare del 25% (maggiorato del contributo di solidarietà). Il prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle quote viene ridotto per l'importo della ritenuta d'imposta al termine dell'esercizio. Poiché di norma gli investitori della Società d'investimento mobiliare non sono noti, in tal caso l'imposta ecclesiastica non potrà essere trattenuta e gli investitori assoggettati a tale imposta dovranno renderne opportuna indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Qualora le quote si trovino in deposito presso un istituto di credito o una Società di investimento mobiliare nazionale, all'investitore che presenti al proprio ente depositario una richiesta di esenzione emessa per un importo sufficiente o una certificazione di non imposizione prima del termine dell'esercizio di un Fondo, verrà accreditata sul suo conto la ritenuta d'imposta versata.

Qualora la richiesta di esenzione o la certificazione di non imposizione non siano state pervenire o non pervengano in tempo, l'investitore riceverà, su

richiesta dell'ente depositario, una certificazione relativa alla ritenuta d'imposta operata e versata nonché al contributo di solidarietà. L'investitore ha quindi la possibilità di compensare la ritenuta d'imposta con il proprio debito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Ove le quote di Fondi a distribuzione non vengano custodite presso un deposito e siano presenti cedole presso un istituto di credito nazionale (custodia personale), verrà operata la ritenuta d'imposta per un ammontare del 25%, maggiorato del contributo di solidarietà.

26.1.3. Dividendi nazionali

I dividendi nazionali distribuiti o capitalizzati dal Fondo sono di norma imponibili per l'investitore.

Sia in caso di distribuzione che di capitalizzazione, sul dividendo nazionale viene operata una ritenuta d'imposta pari al 25% (maggiorata del contributo di solidarietà) dalla Società di investimento mobiliare. Per le distribuzioni, l'ente depositario tiene conto altresì di un'eventuale richiesta di trattenuta dell'imposta ecclesiastica. All'investitore viene subito rimborsata interamente la ritenuta d'imposta del 25% (più il contributo di solidarietà), purché le quote siano custodite presso la Società di investimento mobiliare o un altro istituto di credito nazionale che sia in possesso di una richiesta di esenzione di sufficiente importo o di una certificazione di non imposizione. In alternativa, l'investitore può compensare la ritenuta d'imposta del 25% (più il contributo di solidarietà) con il proprio debito d'imposta personale allegando la certificazione fiscale del proprio ente depositario.

26.1.4. Proventi imponibili negativi

I proventi negativi che permangano nel Fondo dopo avere effettuato la compensazione con proventi positivi dello stesso tipo, verranno riportati a nuovo fiscalmente a livello del Fondo stesso e potranno essere compensati, a livello del Fondo, con proventi positivi imponibili dello stesso tipo degli anni successivi. Non è possibile l'imputazione diretta dei proventi imponibili negativi all'investitore. Tali importi negativi hanno pertanto effetto sull'investitore ai fini dell'imposta sul reddito solo nel periodo d'imposizione (esercizio) in cui termina l'esercizio del Fondo o in cui avviene la distribuzione per l'esercizio del Fondo per il quale vengono compensati i proventi imponibili negativi a livello del Fondo stesso. Non è consentito imputare anticipatamente tali importi all'imposta sul reddito dell'investitore.

26.1.5. Distribuzioni in natura

Le distribuzioni in natura non sono imponibili.

Le distribuzioni in natura percepite dall'investitore durante il periodo di possesso delle quote vanno comunque aggiunte al risultato imponibile derivante dalla vendita di quote di un Fondo e pertanto, in ultima analisi, incrementano l'utile imponibile.

26.1.6. Utili derivanti da vendita a livello di investitore

Ove un investitore privato venda quote di un Fondo acquistate successivamente al 31 dicembre 2008, l'utile derivante dalla vendita è assoggettato a un'aliquota liberatoria pari al 25%. Nel caso in cui le quote siano custodite presso un deposito nazionale, sarà l'ente depositario a operare la

ritenuta d'imposta. È possibile evitare la ritenuta d'imposta del 25% (maggiorata del contributo di solidarietà e dell'eventuale imposta ecclesiastica) presentando una richiesta di esenzione per un importo sufficiente o una certificazione di non imposizione.

Qualora le quote di un Fondo acquistate precedentemente al 1° gennaio 2009 vengano rivendute da un investitore nel corso dell'anno successivo all'acquisto (termine di speculazione), i proventi della vendita saranno di norma soggetti a imposta come ricavi da operazioni di vendita private. Qualora l'utile complessivo conseguito da "operazioni di alienazione private" nel corso dell'anno solare ammonti a meno di 600 euro, esso sarà esente da imposta (limite d'esenzione). Qualora venga superato il limite d'esenzione, sarà tassabile l'intero utile derivante dalla vendita.

In caso di vendita delle quote acquistate precedentemente al 1° gennaio 2009 al di fuori del termine di speculazione, l'utile sarà esente da imposta per gli investitori privati.

Ai fini della determinazione dell'utile di vendita, i costi di acquisto devono essere ridotti dell'utile intermedio al momento dell'acquisto e il prezzo di sottoscrizione dell'utile intermedio al momento della vendita, al fine di evitare di pervenire a un doppio calcolo degli utili intermedi imponibili (v. infra). Inoltre, al fine di evitare una doppia imposizione, il prezzo di vendita deve essere ridotto dei proventi capitalizzati già dichiarati e assolti dall'investitore.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote di un Fondo acquistate successivamente al 31 dicembre 2008 non sono imponibili, purché attribuibili a utili esenti in virtù dell'accordo sulla doppia imposizione (DBA) conseguiti durante il periodo di possesso delle quote e non ancora imputati a livello dell'investitore (c.d. utile su operazioni immobiliari pro rata temporis).

La Società di investimento mobiliare pubblica l'utile su operazioni immobiliari ogni giorno di valutazione sotto forma di percentuale del valore della quota d'investimento.

26.2. Quote nel patrimonio privato (contribuenti residenti)

26.2.1. Utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e proventi derivanti da premi su vendita di opzioni

Ove non vengano distribuiti, gli utili derivanti dalla vendita di azioni, quote d'investimento e titoli di partecipazione assimilabili ad azioni, gli utili derivanti da operazioni a termine e i proventi derivanti da premi su vendita di opzioni conseguiti a livello del Fondo non vengono contabilizzati per l'investitore. Inoltre non vengono contabilizzati per l'investitore, ove non distribuiti, gli utili derivanti dalla vendita dei crediti di capitale (Kapitalforderungen) di cui al § 1 comma 3 frase 3 n. 1, lett. da a) a f) InvStG.

Sono compresi i seguenti crediti di capitale:

- a) crediti di capitale con rendimento all'emissione,
- b) titoli "ordinari" e crediti non garantiti a cedola fissa, nonché obbligazioni down-rating, floater e reverse-floater,

- c) certificati di rischio che rappresentano il corso di un'azione o di un indice di azioni pubblicato in virtù di un rapporto 1:1,
- d) obbligazioni reverse convertible, scambiabili e convertibili,
- e) diritti di partecipazione a capitale di credito e obbligazioni a premio ex interessi (flat), e
- f) obbligazioni cum warrant acquistate.

Qualora tali utili vengano distribuiti, devono essere contabilizzati fiscalmente a livello dell'investitore. I proventi dalla vendita di azioni sono esenti da imposta integralmente² (ove l'investitore sia una persona giuridica) o nella misura del 40% (in caso di altri investitori commerciali, quali le ditte individuali) (c.d. procedimento di imposizione parziale, Teileinkünfteverfahren). Gli utili derivanti dalla vendita di strumenti finanziari obbligazionari e crediti di capitale, gli utili provenienti da operazioni a termine e i proventi derivanti da premi su vendita di opzioni sono invece tassabili integralmente.

I risultati della vendita di crediti di capitale non compresi nel suddetto elenco saranno trattati come interessi ai fini fiscali (v. infra).

Gli utili distribuiti derivanti dalla vendita di titoli, gli utili distribuiti derivanti da operazioni a termine e i proventi distribuiti derivanti da premi su vendita di opzioni sono di norma assoggettati a ritenuta d'imposta (imposta sui redditi da capitale 25%, più contributo di solidarietà). Ciò non si applica agli utili derivanti dalla vendita di titoli acquistati precedentemente al 1° gennaio 2009, né agli utili derivanti da operazioni a termine concluse anteriormente a tale data. Ad ogni modo l'agente incaricato dei pagamenti non opera alcuna ritenuta fiscale nel caso in cui l'investitore sia una persona giuridica illimitatamente passiva d'imposta, né qualora i suddetti redditi da capitale rappresentino entrate di gestione di un'azienda nazionale, e il creditore ne fornisca opportuna attestazione all'agente incaricato dei pagamenti dietro presentazione dell'apposito modulo ufficiale.

26.2.2. Interessi e proventi assimilabili a interessi

Gli interessi e i proventi assimilabili a interessi sono di norma imponibili per l'investitore.³ Ciò vale a prescindere dalla capitalizzazione o distribuzione di tali proventi.

È possibile un'esenzione o un accredito della ritenuta d'imposta solo previa presentazione della rispettiva certificazione di non imposizione. In alternativa, l'investitore riceverà un certificato fiscale attestante la ritenuta d'imposta operata.

26.2.3. Dividendi nazionali ed esteri

I dividendi di società per azioni nazionali ed estere che vengono distribuiti o capitalizzati su quote nel patrimonio aziendale sono esenti da imposta per le persone giuridiche, ad eccezione dei dividendi ai sensi della legge tedesca in materia di REIT

(REITG).⁴ Per le ditte individuali, tali proventi sono imponibili nella misura del 60% (c.d. procedimento di imposizione parziale, Teileinkünfteverfahren).

I dividendi nazionali sono assoggettati a ritenuta d'imposta (imposta sui redditi da capitale 25%, più contributo di solidarietà).

I dividendi esteri sono di norma assoggettati a ritenuta d'imposta (imposta sui redditi da capitale 25%, più contributo di solidarietà). Tuttavia, l'agente incaricato dei pagamenti non opera alcuna ritenuta fiscale nel caso in cui l'investitore sia una persona giuridica illimitatamente passiva d'imposta (nel qual caso detta persona giuridica ai sensi del § 1 comma 1 n. 4 e 5 KStG sarà tenuta a presentare all'agente di pagamento una certificazione dell'ufficio delle imposte competente), o qualora i dividendi esteri rappresentino entrate di gestione di un'azienda nazionale e il creditore ne fornisca opportuna attestazione all'agente incaricato dei pagamenti dietro presentazione dell'apposito modulo ufficiale.

Per gli investitori soggetti all'imposta sulle attività produttive, i redditi da dividendi in parte esenti dall'imposta sul reddito o dall'imposta sul reddito delle società devono essere nuovamente aggiunti ai fini della determinazione del reddito d'esercizio secondo l'attuale interpretazione dell'Amministrazione finanziaria, ma non nuovamente ridotti. La reintegrazione, dal punto di vista dell'imposta sulle attività produttive, dei dividendi spettanti all'azionariato diffuso da un fondo di investimento è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario.

26.2.4. Proventi imponibili negativi

I proventi negativi che permangono nel Fondo dopo avere effettuato la compensazione con proventi positivi dello stesso tipo, verranno riportati a nuovo fiscalmente a livello del Fondo stesso e potranno essere compensati, a livello del Fondo, con proventi positivi imponibili dello stesso tipo degli anni successivi. Non è possibile l'imputazione diretta dei proventi imponibili negativi all'investitore. Tali importi negativi hanno pertanto effetto sull'investitore ai fini dell'imposta sul reddito o sul reddito d'impresa solo nel periodo d'imposizione (esercizio) in cui termina l'esercizio del Fondo o in cui avviene la distribuzione per l'esercizio del Fondo per il quale vengono compensati i proventi imponibili negativi a livello del Fondo stesso. Non è consentita un'imputazione anticipata sull'imposta sul reddito o sull'imposta sul reddito delle società dell'investitore.

26.2.5. Distribuzioni in natura

Le distribuzioni in natura non sono imponibili. Per un investitore tenuto a compilare il bilancio d'esercizio, ciò significa che sono da iscrivere come proventi nel bilancio commerciale e come oneri nel bilancio fiscale, mediante la creazione di una voce di compensazione passiva, onde ridurre tecnicamente il costo d'acquisto e neutralizzarlo ai fini fiscali.

26.2.6. Utili derivanti da vendita a livello di investitore

² Con riferimento alle persone giuridiche, i proventi dalla vendita di azioni sono considerati, nella misura del 5%, spese di gestione non deducibili e, quindi, assoggettati a imposta.

³ Gli interessi imponibili sono sottoposti, ai sensi del § 2 comma 2a InvStG, al regime della Zinsschrankenregelung (che prevede una limitazione alla deducibilità degli interessi) ai sensi del § 4h EStG.

⁴ Con riferimento alle persone giuridiche, i dividendi sono considerati, nella misura del 5%, spese di gestione non deducibili e, quindi, assoggettati a imposta.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote appartenenti al patrimonio aziendale sono di norma esenti da imposta⁵ per le persone giuridiche nel caso si tratti di utili derivanti da dividendi non realizzati o assimilabili, ovvero da utili realizzati e non realizzati di un Fondo, derivanti da azioni nazionali ed estere (cosiddetto utile azionario). Per le ditte individuali, tali utili di vendita sono imponibili nella misura del 60%.

La Società di investimento mobiliare pubblica l'utile azionario ogni giorno di valutazione sotto forma di percentuale del valore della quota d'investimento.

Gli utili derivanti dalla vendita di quote non sono imponibili ove siano attribuibili a utili esenti in virtù dell'accordo sulla doppia imposizione (DBA) conseguiti durante il periodo di possesso delle quote e non ancora imputati a livello dell'investitore (c.d. utile su operazioni immobiliari pro rata temporis).

La Società di investimento mobiliare pubblica l'utile su operazioni immobiliari ogni giorno di valutazione sotto forma di percentuale del valore della quota d'investimento.

26.3. Contribuenti non residenti

Qualora un contribuente non residente custodisca quote di un fondo a distribuzione in deposito presso un ente depositario nazionale, non viene operata alcuna ritenuta d'imposta su interessi, proventi assimilati, utili derivanti dalla vendita di titoli, utili derivanti da operazioni a termine e dividendi esteri, a condizione che l'investitore documenti la sua posizione di soggetto non residente ai fini fiscali. La possibilità di compensazione o di rimborso della ritenuta d'imposta sui dividendi nazionali per investitori esteri dipende dalla convenzione contro la doppia imposizione esistente tra lo Stato di residenza dell'investitore e la Repubblica Federale di Germania. Qualora la qualità di soggetto non residente non sia nota o non venga attestata puntualmente all'ente depositario, l'investitore estero sarà obbligato a richiedere un rimborso della ritenuta d'imposta ai sensi del § 37 comma 2 del testo unico delle leggi tributarie vigenti in Germania (Abgabenordnung). La competenza al riguardo spetta all'ufficio delle imposte del luogo in cui ha sede l'ente depositario.

Nel caso in cui un investitore estero custodisca quote di un Fondo ad accumulazione in deposito presso un ente depositario nazionale, e purché documenti la sua posizione di soggetto fiscale non residente, potrà ottenere il rimborso della ritenuta d'imposta del 25% (più il contributo di solidarietà) che non riguardi i dividendi nazionali. Qualora la richiesta di rimborso venga fatta pervenire in ritardo, come nel caso della tardiva attestazione della posizione di soggetto non residente per il fondo a distribuzione, sarà possibile richiedere un rimborso ai sensi del § 37 comma 2 del testo unico delle leggi tributarie vigenti in Germania (Abgabenordnung) anche successivamente alla capitalizzazione dei proventi.

26.4. Contributo di solidarietà

Sulla ritenuta d'imposta da versare in caso di distribuzioni o capitalizzazioni, si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5,5%. Il contributo di solidarietà è detraibile dall'imposta sul reddito e sul reddito delle società.

Qualora non si applichi la ritenuta d'imposta o se in caso di capitalizzazione tale ritenuta viene accreditata (ad esempio in caso di richiesta di esenzione, presentazione di certificazione di non imposizione o attestazione della qualità di soggetto non residente ai fini fiscali a tal fine sufficienti), il contributo di solidarietà non dovrà essere versato oppure, in caso di capitalizzazione, verrà accreditato il contributo di solidarietà trattenuto.

26.5. Imposta ecclesiastica (Kirchensteuer)

Se l'imposta sul reddito viene già riscossa da un ente depositario nazionale (sostituto d'imposta) che opera la ritenuta, l'imposta ecclesiastica sarà calcolata, in aggiunta alla ritenuta d'imposta, in base all'aliquota prevista della comunità religiosa di appartenenza dell'investitore. A tal fine, chi è soggetto al pagamento dell'imposta ecclesiastica è tenuto a presentare una domanda, in forma scritta, al sostituto d'imposta indicando la comunità religiosa di appartenenza. In caso di coniugi, nella domanda dev'essere inoltre indicato il rapporto di ripartizione dei redditi da capitale e la quota che, in base a tale rapporto, spetta a ogni coniuge, in modo tale che la tassa ecclesiastica possa essere calcolata, trattenuta e versata all'erario in base a tale rapporto. Ove il rapporto di ripartizione non venga indicato, si applicherà il criterio della suddivisione pro capite.

La porzione deducibile dell'imposta ecclesiastica in quanto spesa straordinaria riduce già la ritenuta d'imposta.

26.6. Ritenuta alla fonte estera

Sui redditi esteri di un Fondo viene parzialmente trattenuta, nei paesi d'origine, una ritenuta alla fonte.

La Società di investimento mobiliare può detrarre la ritenuta alla fonte applicabile a livello del Fondo come voce tra le spese professionali. In questo caso, la ritenuta alla fonte estera non è né imputabile né detraibile a livello dell'investitore.

Qualora la Società d'investimento mobiliare non si avvalga della facoltà di detrarre la ritenuta alla fonte estera a livello di fondo, tale ritenuta applicata sarà già detratta dall'imposta sostitutiva.

26.7. Perequazione reddito

Le porzioni del prezzo di sottoscrizione delle quote emesse che siano imputabili ai redditi e che possano essere impiegate ai fini della distribuzione dei proventi (procedura di perequazione del reddito), vengono trattate ai fini fiscali come i redditi imputabili alle suddette porzioni del prezzo di sottoscrizione.

26.8. Accertamento separato, revisione esterna

Le basi imponibili determinate a livello del Fondo in questione devono essere accertate separatamente. La Società d'investimento deve a tale proposito trasmettere all'ufficio delle imposte competente

⁵ Con riferimento alle persone giuridiche, gli utili di vendita esenti da imposta sono considerati, nella misura del 5%, spese di gestione non deducibili e, quindi, assoggettati a imposta.

una dichiarazione di accertamento. Le eventuali modifiche delle dichiarazioni di accertamento, ad esempio in occasione di una revisione esterna (§ 11 comma 3 InvStG) da parte dell'amministrazione tributaria, sono valide per l'esercizio in cui l'accertamento modificato è divenuto definitivo. L'imputazione fiscale di tale accertamento modificato avviene quindi presso l'investitore al termine dell'esercizio o nel giorno di distribuzione in caso di distribuzione per l'esercizio in questione.

Le rettifiche degli errori incidono economicamente sugli investitori che, al momento della rettifica, detengono quote nel rispettivo Fondo. Gli effetti fiscali possono essere positivi o negativi.

26.9. Tassazione degli utili intermedi

Gli utili intermedi sono i compensi, contenuti nel prezzo di sottoscrizione o di rimborso per interessi incassati o maturati, nonché gli utili derivanti dalla vendita dei crediti di capitale (Kapitalforderungen) di cui al § 1 comma 3 frase 3 n. 1, lett. da a) a f) InvStG, non ancora distribuiti o capitalizzati dal fondo e di conseguenza non ancora imponibili per l'investitore (paragonabili all'incirca a interessi pro rata da titoli a reddito fisso). Gli utili intermedi realizzati da un Fondo sono soggetti all'imposta sul reddito in caso di rimborso o vendita di quote da parte dei contribuenti residenti. La ritenuta d'imposta applicabile agli utili intermedi ammonta al 25% (più il contributo di solidarietà e l'eventuale imposta ecclesiastica).

L'utile intermedio versato in caso di acquisto di quote può essere dedotto ai fini dell'imposta sul reddito come entrata negativa nell'anno del pagamento e riduce l'imposta già nella ritenuta. Ove non venga pubblicato, l'utile intermedio è calcolato nella misura del 6% annuo delle commissioni applicate per il rimborso o la vendita della quota d'investimento.

Gli utili intermedi possono essere desunti periodicamente anche dai rendiconti o dai prospetti dei ricavi delle banche.

26.10. Conseguenze della fusione di fondi

I casi di trasferimento di tutte le attività di un fondo in un altro fondo ai sensi del § 40 della legge tedesca in materia di investimenti non comportano, né a livello degli investitori né a livello dei fondi partecipanti, uno scioglimento di riserve latenti, ossia questo processo è fiscalmente neutrale.

Lo stesso vale per la cessione di tutte le attività di un fondo a un comparto di una società d'investimento per azioni gestita dalla stessa società di investimento mobiliare.

26.11. Tassazione trasparente, semitrasparente e non trasparente

I suddetti principi di tassazione (tassazione trasparente) si applicano solo qualora, ai sensi del § 5 comma 1 InvStG, siano stati resi noti tutti i principi di tassazione (c.d. obbligo di notifica fiscale). Questo vale anche qualora il Fondo abbia acquistato quote in altri fondi nazionali e società d'investimento per azioni, quote d'investimento CE e quote d'investimento estere che non siano quote d'investimento CE (fondi target ai sensi del § 10

InvStG) e questi adempiano ai propri obblighi di notifica fiscale.

La Società d'investimento mobiliare si impegna a notificare tutti i principi di tassazione cui ha accesso.

La necessaria notifica non può tuttavia essere garantita, in particolare qualora il Fondo abbia acquistato fondi target e questi non adempiano ai loro obblighi di notifica fiscale. In questo caso, le distribuzioni e l'utile intermedio del fondo target in questione nonché il 70% dell'incremento di valore nell'ultimo anno solare del fondo target in questione (pari ad almeno il 6% del prezzo di rimborso) si applicano come provento imponibile a livello del Fondo.

La Società di investimento mobiliare si impegna altresì a notificare i principi di tassazione non citati al § 5 comma 1 InvStG (quali, in particolare, gli utili azionari, l'utile su operazioni immobiliari e gli utili intermedi).

26.12. Direttiva CE sugli interessi / regolamento sulla comunicazione degli interessi

Il decreto sulla comunicazione dei redditi da risparmio (Zinsinformationsverordnung, ZIV), che ratifica la Direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, GU EU L 157 pag. 38, mira ad assicurare su scala transnazionale l'effettiva tassazione dei redditi da risparmio delle persone fisiche all'interno dell'UE. Con alcuni Stati terzi (in particolare con Svizzera, Liechtenstein, Isole della Manica, Monaco e Andorra) l'UE ha stipulato accordi conformi alla Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

Tali redditi che una persona fisica residente in un paese estero europeo o in un determinato Stato terzo riceve accreditati da un istituto di credito tedesco (operante in qualità di agente di pagamento), vengono di norma denunciati da quest'ultimo all'Autorità fiscale tedesca, da dove vengono trasmessi agli uffici delle imposte del domicilio estero.

Viceversa, i redditi da risparmio che una persona fisica riceve in Germania da un istituto di credito estero di un paese estero europeo o di un determinato Stato terzo, vengono denunciati dalla banca straniera all'ufficio delle imposte del domicilio tedesco. In alternativa, alcuni Stati esteri trattengono ritenute alla fonte detraibili in Germania.

Sono concretamente interessati, di conseguenza, gli investitori privati residenti nell'Unione Europea o negli Stati terzi aderenti, che gestiscono il proprio deposito o il proprio conto a livello transnazionale in un altro Stato membro dell'UE e percepiscono redditi da risparmio.

Lussemburgo e Svizzera si sono peraltro impegnati a trattenere su tali redditi una ritenuta alla fonte pari al 20% (a partire dal 1° luglio 2011: 35%). L'investitore riceve, nell'ambito della documentazione fiscale, una certificazione che gli consente di compensare le ritenute alla fonte versate nella dichiarazione dei redditi.

In alternativa, l'investitore privato ha la possibilità di farsi esentare dalla ritenuta d'imposta all'estero, autorizzando la banca alla pubblicazione volontaria dei suoi redditi da risparmio, consentendo

all'istituto di rinunciare alla ritenuta d'imposta e in cambio denunciare i redditi presso le autorità tributarie previste dalla legge.

Ai sensi del decreto ZIV, la Società d'investimento mobiliare deve comunicare, per ogni fondo nazionale ed estero, se sia soggetto al decreto ZIV (in scope) o meno (out of scope).

Per tale valutazione il decreto ZIV contiene due limiti d'investimento fondamentali.

Se il patrimonio di un Fondo è composto al massimo per il 15% da crediti ai sensi del decreto ZIV, gli agenti di pagamento che per ultimi hanno accesso ai dati denunciati dalla Società d'investimento mobiliare, non trasmettono segnalazioni all'Autorità fiscale tedesca.

Diversamente, il superamento del limite del 15% comporta un obbligo di denuncia da parte degli agenti di pagamento all'Autorità fiscale tedesca della quota di interessi ricevuta al momento della distribuzione.

In caso di superamento del limite del 40%, deve essere denunciata la quota di interessi ricevuta al momento del rimborso o vendita di quote del fondo. Qualora si tratti di un fondo di distribuzione, in caso di distribuzione deve essere denunciata all'Autorità fiscale tedesca la quota di interessi in esso contenuta. Qualora si tratti di un fondo a capitalizzazione, la denuncia avviene di conseguenza solo in caso di rimborso o vendita della quota del fondo.

26.13. Nota

Le informazioni fiscali si basano sulla situazione giuridica ad oggi nota. Esse si rivolgono a persone soggette illimitatamente all'imposta sul reddito o illimitatamente all'imposta sul reddito delle società in Germania. Non può tuttavia essere fornita alcuna garanzia circa il fatto che la valutazione fiscale non venga modificata dalla legislazione, da emendamenti di legge o da decreti dell'amministrazione tributaria.

27. Esternalizzazione

La Società ha affidato le seguenti mansioni ad altre società:

- Gestione del collaterale nei contratti swap,
- Servizio EDP,
- Revisione interna,
- Monitoraggio della compliance,
- Rischio di controparte,
- Contabilità per la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Kapitalanlagegesetz, KAG) e finanza,
- Middle office (fra cui trade operations, corporate actions),
- Amministrazione fondi,
- Gestione del collaterale (prestito di titoli),
- Funzione di controllo nell'ambito dell'amministrazione fondi / gestione del collaterale (prestito di titoli)
- Prestito di titoli.

28. Relazioni annuali/semestrali/ società di revisione

Le Relazioni annuali e le Relazioni semestrali sono disponibili presso la Società e presso la banca depositaria.

La revisione del Fondo e della Relazione annuale è stata affidata alla società di revisione KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Monaco di Baviera.

29. Pagamenti ai titolari di quote, diffusione delle relazioni e altre informazioni

La nomina della banca depositaria consente di garantire agli investitori (qualora il Fondo preveda la distribuzione dei dividendi e di altri redditi) il ricevimento delle distribuzioni e il rimborso di quote. Le informazioni per gli investitori riportate nel presente Prospetto informativo sono consultabili secondo le modalità indicate al punto 1.1.

30. Altri fondi gestiti dalla Società di investimento mobiliare

La Società gestisce anche i seguenti fondi pubblici, non oggetto del presente Prospetto informativo:

a) Fondi conformi alle direttive

- iShares DAX® (DE)
- iShares DivDAX® (DE)
- iShares MDAX® (DE)
- iShares TecDAX® (DE)
- iShares EURO STOXX 50 (DE)
- iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)
- iShares EURO STOXX (DE)
- iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE)
- iShares STOXX Europe 50 (DE)
- iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)
- iShares STOXX Europe 600 (DE)
- iShares STOXX Europe Large 200 (DE)
- iShares STOXX Europe Mid 200 (DE)
- iShares STOXX Europe Small 200 (DE)
- iShares ATX (DE)
- iShares NASDAQ-100® (DE)
- iShares Nikkei 225® (DE)
- iShares STOXX EU Enlarged 15 (DE)
- iShares Dow Jones Global Titans 50 (DE)
- iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE)
- iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE)
- iShares STOXX Europe 600 Real Estate Cap (DE)
- iShares STOXX Americas 600 Real Estate Cap (DE)
- iShares STOXX Asia Pacific 600 Real Estate Cap (DE)
- iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Swap (DE)
- iShares STOXX Europe 600 Banks Swap (DE)
- iShares STOXX Europe 600 Basic Resources Swap (DE)
- iShares STOXX Europe 600 Chemicals Swap (DE)

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Health Care Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Insurance Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Media Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Retail Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Technology Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure Swap (DE)
iShares STOXX Europe 600 Utilities Swap (DE)
iShares eb.rexx[®] Money Market (DE)
iShares eb.rexx[®] Government Germany (DE)
iShares eb.rexx[®] Government Germany 1.5-2.5 (DE)
iShares eb.rexx[®] Government Germany 2.5-5.5 (DE)
iShares eb.rexx[®] Government Germany 5.5-10.5 (DE)
iShares eb.rexx[®] Government Germany 10.5+ (DE)
iShares eb.rexx[®] Jumbo Pfandbriefe (DE)
iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (DE)
iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 1.5-2.5 (DE)
iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 2.5-5.5 (DE)
iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 5.5-10.5 (DE)
iShares Markit iBoxx € Liquid Sovereigns Capped 10.5+ (DE)
iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE)

b) Fondi misti

iShares EURO STOXX Banks (DE)
iShares EURO STOXX Health Care (DE)
iShares EURO STOXX Technology (DE)
iShares EURO STOXX Telecommunications (DE)
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)
iShares STOXX Europe 600 Banks (DE)
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE)
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE)
iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE)
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)
iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE)
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (DE)

iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)
iShares STOXX Europe 600 Media (DE)
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE)
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (DE)
iShares STOXX Europe 600 Retail (DE)
iShares STOXX Europe 600 Technology (DE)
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)
iShares SMI (DE)
iShares FTSE 100 (DE)
iShares Dow Jones Industrial Ave

c) Comparti conformi alle direttive di iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft

iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)

31. Informazioni sul diritto di recesso dell'acquirente ai sensi del § 126 InvG (vendita porta a porta)

1. Nel caso in cui l'acquirente di quote sia stato - sollecitato, a seguito di trattative verbali intercorse all'esterno della sede di attività permanente del venditore delle quote o dell'intermediario incaricato alla vendita di tali quote, a fornire una dichiarazione di volontà orientata all'acquisto, sarà vincolato a tale dichiarazione solo nel caso in cui non invii un recesso scritto alla Società di investimento mobiliare entro un termine di due settimane; ciò dicasi anche nel caso in cui il venditore delle quote o l'intermediario incaricato alla vendita delle quote non abbia una sede di attività permanente.
2. L'invio della dichiarazione di recesso prima di tale scadenza è sufficiente per osservare il suddetto termine. Il termine di recesso decorre a partire dal momento in cui la copia della domanda di stipula del contratto viene consegnata all'acquirente o gli è stata inviata una nota d'acquisto nella quale sono riportate informazioni sul diritto di recesso conformi ai requisiti del § 355 comma 2 frase 1 del Codice Civile tedesco (BGB). Nel caso in cui sia controverso se e in quale momento la copia della domanda di stipula del contratto sia stata consegnata all'acquirente o gli sia stata inviata una nota d'acquisto, l'onere della prova spetta al venditore.
3. Il diritto di recesso non sussiste qualora il venditore sia in grado di attestare che:
 - a) l'acquirente abbia acquistato le quote nell'ambito dei propri uffici aziendali oppure
 - b) egli abbia incontrato l'acquirente in occasione delle trattative che hanno portato alla vendita delle quote, a seguito di un precedente ordine in conformità al § 55 comma 1 del codice delle attività produttive (Gewerbeordnung).

Qualora si tratti di una vendita a distanza ai sensi del § 312b del Codice Civile tedesco

(BGB), l'acquisto di servizi finanziari il cui prezzo è soggetto a variazioni sul mercato finanziario (§ 312d comma 4 n. 6 del Codice Civile tedesco (BGB)), è escluso il diritto al recesso.

4. Qualora il recesso abbia luogo e l'acquirente abbia già effettuato dei pagamenti, la Società di investimento mobiliare è tenuta a rimborsargli, eventualmente contestualmente alla restituzione delle quote acquistate, le spese versate e un importo corrispondente al valore delle quote acquistate nella data di ricevimento della dichiarazione di revoca.
5. Non è consentito rinunciare al diritto di recesso.
6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano parimenti alla vendita di quote da parte dell'investitore.

32. Conflitti di interesse

Rapporti in seno al Gruppo BlackRock e rapporti con il Gruppo Bank of America, il Gruppo PNC e il Gruppo Barclays.

La controllante ultima della Società è BlackRock, Inc., una società costituita in Delaware, USA. Bank of America Corporation, PNC Bank N.A. e Barclays PLC sono azionisti rilevanti di BlackRock, Inc.

Nell'effettuare transazioni in titoli per il fondo, le società del Gruppo Bank of America, del Gruppo PNC o del Gruppo Barclays possono fornire servizi di brokeraggio di titoli, di cambio, servizi bancari e altri servizi o potranno agire in qualità di agenti alle condizioni usuali e potranno trarne profitto.

Le commissioni saranno corrisposte ai broker e agli agenti in conformità con le prassi di mercato e gli eventuali sconti sui volumi o ribassi di altro tipo o eventuali commissioni di retrocessione in contanti saranno assegnati ai Comparti.

Ove lo ritenga opportuno, la Società potrà utilizzare i servizi delle società del Gruppo Bank of America, del Gruppo PNC o del Gruppo Barclays, a condizione che: (a) le loro commissioni e le altre condizioni commerciali siano generalmente comparabili con quelle messe a disposizione sui mercati interessati da broker e agenti non collegati, e (b) ciò sia conforme con la politica di conseguimento dei migliori risultati.

Conformemente con i suddetti principi, una parte delle operazioni di investimento del fondo sarà presumibilmente eseguita tramite broker/dealer del Gruppo Bank of America, del Gruppo PNC e del Gruppo Barclays; questi ultimi faranno parte di un gruppo relativamente ridotto di società globali, a ciascuna delle quali potrà essere assegnata una parte di operazioni più estesa della porzione assegnata ad altre società.

Subordinatamente a quanto precede e a eventuali limiti previsti dalla Società, quest'ultima o un'altra società del Gruppo BlackRock, del Gruppo Bank of America, del Gruppo PNC o del Gruppo Barclays e gli amministratori delle stesse possono (a) avere un interesse nel fondo o in operazioni effettuate con il fondo o per conto di quest'ultimo, ovvero un rapporto di qualsiasi genere con qualunque altro soggetto che può comportare un conflitto potenziale con i propri rispettivi obblighi verso la Società, e (b) concludere operazioni o altrimenti utilizzare i servizi delle società del Gruppo Bank of

America, del Gruppo PNC e del Gruppo Barclays in relazione all'adempimento di tali obblighi, e nessuno di essi sarà responsabile di rendere conto di qualsiasi utile o remunerazione derivanti da tali attività.

Ad esempio, potrebbero emergere potenziali conflitti d'interesse in quanto la società del Gruppo BlackRock, del Gruppo Bank of America, del Gruppo PNC o del Gruppo Barclays in questione:

(a) svolge attività per altri clienti;
(b) ha amministratori o dipendenti che siano amministratori o azionisti ovvero detengano o negozino titoli o detengano partecipazioni di altro tipo in una qualsiasi società i cui titoli siano detenuti o negoziati dalla Società in nome proprio o altrui;

(c) in determinate circostanze, può beneficiare di una commissione, un compenso, un riporto o deporto che non siano corrisposti dalla Società in relazione a un'operazione di investimento;

(d) agisce in veste di intermediario per la Società in relazione a

operazioni nelle quali agisca altresì quale intermediario per conto di altri clienti;

(e) negozia, quale mandante e per proprio conto, investimenti e/o valute con la Società o i relativi detentori di quote;

(f) in alcune circostanze, può effettuare operazioni in quote di un organismo d'investimento collettivo o altra società per la quale una società del Gruppo BlackRock, del Gruppo Bank of America, del Gruppo PNC o del Gruppo Barclays svolga la funzione di gestore, operatore, banca, consulente o fiduciario;

(g) possa effettuare operazioni per la Società che comportino il collocamento e/o nuove emissioni con un'altra delle società del proprio gruppo che agisca quale mandante per proprio conto o riceva commissioni di agente.

Come descritto in precedenza, determinati titoli possono essere detenuti o considerati come potenziale investimento da parte del fondo, per conto di altri fondi della Società nonché per fondi d'investimento e clienti di altre società del Gruppo BlackRock.

A causa di differenze a livello di obiettivo d'investimento o di altri fattori, un determinato titolo può essere acquistato per uno o più di tali fondi o clienti e può essere venduto per altri.

Se gli acquisti o le vendite di titoli per conto del fondo o di altri clienti vengono effettuati nello stesso momento della valutazione, tali operazioni saranno effettuate, per quanto possibile, secondo modalità che risultino eque per tutti i fondi e i clienti interessati. Potranno esservi casi in cui l'acquisto o la vendita di titoli per conto di uno o più dei fondi o dei clienti del Gruppo BlackRock abbiano un effetto negativo su altri fondi o clienti del Gruppo BlackRock stesso.

Si riportano di seguito informazioni da considerare in relazione ai fondi BlackRock, sebbene non del tutto rilevanti per i fondi gestiti dalla Società.

L'apertura, la detenzione o la liquidazione di posizioni opposte (ossia long e short) nel medesimo titolo nello stesso momento per diversi clienti possono ledere gli interessi di fondi o di clienti da una parte o dall'altra e comportare un conflitto di interessi per BlackRock, in particolare nel caso in cui BlackRock o i gestori di portafoglio interessati possano ottenere compensi più elevati da un'attività piuttosto che da un'altra. Tale circostanza potrà derivare dal fatto che diversi team di gestione del portafoglio abbiano diverse opinioni su un determinato titolo, o per l'adozione di strategie di gestione del rischio e l'eventuale mancata applicazione di determinate politiche e procedure in tali situazioni.

Tale conflitto può altresì intervenire qualora, all'interno del medesimo team di gestione del portafoglio, siano in essere sia mandati "long-only" che mandati "long-short" o "short-only", ovvero in fase di implementazione di strategie di gestione del rischio. Qualora un medesimo team di gestione del portafoglio abbia tali mandati, l'assunzione di posizioni short in alcuni portafogli su un titolo che sia detenuto long in altri portafogli ovvero l'apertura di una posizione long in alcuni portafogli su un titolo che sia detenuto short in altri portafogli sono consentite soltanto in conformità con determinate politiche e procedure.

In tal modo si garantisce la presenza di una ratio fiduciaria idonea e si assicura che l'esecuzione di transazioni opposte non crei sistematicamente un vantaggio o uno svantaggio ad alcuno specifico gruppo di clienti. Il team Compliance di BlackRock monitora la conformità con tali politiche e procedure e può richiedere la modifica o la sospensione di determinate attività al fine di ridurre al minimo i conflitti. Eventuali eccezioni a tali politiche e procedure dovranno essere sottoposte all'approvazione del team Compliance.

Tra le ratio fiduciarie che possono indurre ad assumere posizioni opposte in un medesimo titolo nello stesso momento figurano, ad esempio, opinioni diverse circa la performance a breve e a lungo termine del titolo in questione. Ad esempio è possibile che, per le posizioni long-only, non sia opportuno vendere un determinato titolo mentre, per le posizioni orientate a un orizzonte temporale di breve termine che abbiano un mandato ad assumere una posizione corta su questo stesso titolo, risulti vantaggioso aprire una posizione short a breve termine sul titolo stesso. Un altro caso può essere il tentativo di neutralizzare gli effetti dell'andamento di un particolare segmento di attività di una società costituendo una posizione opposta in un'altra società la cui attività sia sostanzialmente simile a quella del segmento in questione.

In alcuni casi, l'impegno di BlackRock volto a gestire efficacemente tali conflitti può comportare una perdita di opportunità di investimento per i clienti o determinare negoziazioni con modalità diverse da quelle che sarebbero adottate nel caso in cui tali conflitti non fossero presenti, con conseguenti effetti potenzialmente negativi sul rendimento dell'investimento.

In relazione ai Fondi BlackRock (o parti di questi ultimi) a favore dei quali prestano servizi di asset management e consulenza d'investimento, le

società del Gruppo BlackRock possono designare dei broker (inclusi, a titolo esemplificativo, broker collegati a BlackRock) che forniscano a BlackRock, direttamente o tramite terzi o parti correlate, servizi di ricerca o di esecuzione che costituiscano, secondo il giudizio del Gruppo BlackRock, un'assistenza legittima e idonea alle società del Gruppo BlackRock stesso nell'effettuare decisioni d'investimento e nei processi di esecuzione degli ordini. Tale assistenza avrà una natura tale per cui si possa ragionevolmente prevedere che i servizi siano complessivamente proficui per la Società e contribuiscano a ottimizzare le performance dei Fondi BlackRock. Tali servizi di ricerca o esecuzione comprendono, a titolo esemplificativo e nella misura consentita dalla legge applicabile: ricerche su società, settori e titoli; informazioni e analisi di natura economica e finanziaria; analisi e software per analisi quantitative. I servizi di ricerca o esecuzione così ottenuti possono essere utilizzati a favore non solo del conto dal quale siano prelevate le commissioni per il pagamento dei servizi stessi, ma anche per conto di altri clienti del Gruppo BlackRock. Sono esplicitamente esclusi dai suddetti beni e servizi: viaggi, strutture ricettive, intrattenimento, merci o servizi di natura amministrativa, computer hardware, attrezzature generali per uffici o locali ad uso ufficio, quote sociali, salari di dipendenti o pagamenti diretti in denaro. Ove BlackRock utilizzi, per l'erogazione di servizi di ricerca o di esecuzione, le somme versate dai clienti a titolo di commissioni, i costi connessi pagamento di tali prodotti e servizi non saranno sostenuti dalle società del Gruppo BlackRock. Queste ultime possono ricorrere a servizi di ricerca o di esecuzione che rientrano nei servizi di esecuzione ordini, compensazione e/o regolamento resi da un determinato broker/dealer. Qualora una società del Gruppo BlackRock si avvalga di servizi di ricerca o esecuzione di questo tipo, potrebbero sussistere i medesimi conflitti in relazione all'erogazione di tali servizi sulla base di accordi con terzi. Ad esempio, le attività di ricerca vengono di fatto pagate tramite commissioni di clienti che possono anche essere utilizzate per il pagamento dei servizi di esecuzione ordini, compensazione ed esecuzione erogati dal broker/dealer. Di conseguenza, non vengono pagate da tale società del Gruppo BlackRock.

Nel rispetto del principio di best execution, ogni società del Gruppo BlackRock può essere tenuta a eseguire tali ordini tramite intermediari specializzati nell'erogazione di servizi di ricerca o esecuzione previsti da tali accordi. In tal modo viene garantita la continuità nella fornitura di tali servizi di ricerca ed esecuzione che la società del Gruppo BlackRock ritiene utili ai fini delle proprie decisioni d'investimento e processi di esecuzione ordini. Qualora ritenga, in buona fede, che le commissioni corrisposte siano eque in rapporto al valore dei servizi di ricerca o di esecuzione erogati a fronte delle stesse, per usufruire di tali servizi una società del Gruppo BlackRock può pagare commissioni a un'aliquota superiore o apparentemente superiore a quelle che verserebbe in altre circostanze. Il Gruppo BlackRock è convinto che l'applicazione di commissioni a titolo di compenso per l'erogazione di servizi di ricerca o di esecuzione ordini consenta di ottimizzare i propri processi di ricerca d'investimento ed esecuzione.

Ciò consente di migliorare al contempo le prospettive di rendimento sugli investimenti.

Il Gruppo BlackRock, senza obbligo di preventiva notifica ai propri clienti, ha la facoltà di modificare a propria discrezione gli accordi sopra descritti ovvero di assumere impegni di diversa natura in virtù dei medesimi, purché ciò sia consentito dalle vigenti norme di legge.

Si riportano di seguito le definizioni dei termini utilizzati nella presente sezione:

“Gruppo Bank of America”: Società appartenenti al Gruppo Bank of America e facenti capo alla controllante Bank of America Corporation.

“Gruppo Barclays”: Società appartenenti al Gruppo Barclays e facenti capo alla controllante Barclays plc.

“Fondi BlackRock”: Fondi gestiti dal Gruppo BlackRock, ma non da BlackRock Asset Management Deutschland AG.

“Gruppo BlackRock”: Società appartenenti a BlackRock, Inc., le relative consociate e i soggetti collegati alle società.

“Gruppo PNC”: Società appartenenti al Gruppo PNC e facenti capo alla controllante PNC Bank, N.A.

33. Prospetto generale sulle classi di azioni esistenti del Fondo iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)

Denominazione della classe di azioni	iShares Dow Jones U.S. Select Dividend(DE)
Codice WKN	WKN A0D8Q4
Quotazione in borsa	sì
Importo della commissione di gestione	0,30%
Importo della commissione di sottoscrizione	2%; in caso di acquisto tramite borsa valori, la commissione di sottoscrizione non viene applicata
Importo della commissione di rimborso	1%; in caso di vendita tramite borsa valori, la commissione di rimborso non viene applicata

Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto che disciplinano il rapporto giuridico tra investitori e BlackRock Asset Management Deutschland AG, Monaco di Baviera, (di seguito denominata "la Società"), valide per i fondi d'investimento indicizzati conformi alle direttive costituiti dalla Società (di seguito "Fondi"), valide esclusivamente in abbinamento con le "Condizioni speciali di contratto" emesse per il rispettivo Fondo.

§ 2 Principi generali

- 1° La Società è una società di gestione ed è soggetta alle disposizioni della legge tedesca in materia di investimenti (*Investmentgesetz*, InvG).
- 2° La Società investe a proprio nome e per conto collettivo degli investitori il denaro versato nella medesima in base al principio della ripartizione del rischio, nelle attività consentite ai sensi della legge tedesca in materia di investimenti separatamente dal proprio patrimonio, sotto forma di fondo d'investimento. Relativamente ai diritti risultanti per gli investitori sono stati emessi documenti rappresentativi (certificati di partecipazione).
- 3° Il rapporto giuridico tra la Società e l'investitore è disciplinato dalle presenti condizioni di contratto e dalla legge tedesca in materia di investimenti.

§ 3 Banca depositaria

- 1° La Società nomina un istituto di credito in veste di banca depositaria; la banca depositaria agisce indipendentemente dalla Società ed esclusivamente nell'interesse degli investitori.
- 2° Alla banca depositaria spettano le mansioni prescritte dalle presenti Condizioni di contratto, ai sensi della legge tedesca in materia di investimenti.

§ 4 Gestione del Comparto

- 1° La Società acquista e gestisce attività a proprio nome, per conto collettivo degli investitori, con la debita diligenza di un comune imprenditore. Nell'esercizio delle proprie mansioni, la Società opera indipendentemente dalla banca depositaria ed esclusivamente nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato.
- 2° La Società è autorizzata ad acquistare le attività con il denaro versato dagli investitori, a rivenderle e ad investire il ricavo in altro modo; è inoltre autorizzata ad effettuare tutti gli altri atti giuridici connessi alla gestione delle attività.
- 3° La Società non può garantire prestiti in denaro né obbligazioni derivanti da un contratto di garanzia per conto collettivo degli investitori; in conformità ai §§ 47, 48 e 50 InvG, non può vendere attività non appartenenti al Fondo al

momento della stipulazione dell'accordo. Resta salvo il § 51 InvG.

§ 5 Principi d'investimento

- 1° La Società può acquistare per il Fondo solo attività finalizzate, nel rispetto di una determinata ripartizione del rischio, a replicare un determinato indice di titoli (indice di titoli) riconosciuto dall'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (Ente federale). L'indice di titoli deve essere riconosciuto, in particolare, qualora:
 - a) la composizione dell'indice di titoli sia opportunamente diversificata,
 - b) l'indice rappresenti un benchmark adeguato per il mercato di riferimento,
 - c) l'indice sia adeguatamente pubblicato.

La Società stabilisce, nelle condizioni di contratto, quali attività possano essere acquistate per il Fondo.

- 2° Possono essere acquistati per il Fondo esclusivamente titoli contenuti nell'indice di titoli o inseriti nel medesimo a seguito di variazioni dell'indice (titoli indicizzati), titoli emessi su tali titoli indicizzati, nonché derivati e strumenti finanziari con componente derivata su titoli, strumenti del mercato monetario, quote di investimento ai sensi del § 8, indici finanziari riconosciuti, tassi d'interesse, corsi di cambio o divise in cui il Fondo può investire in conformità alle Condizioni di contratto. In fase di replica dell'indice sottostante, ai fini di una duplicazione diretta dell'indice, è necessario dare la priorità agli investimenti in titoli indicizzati rispetto agli investimenti in altre attività per la replica dell'indice indicati alla frase 1. Una replica dell'indice sottostante tramite titoli, derivati o strumenti finanziari con componente derivata che replicano un indice è offerta solo ai fini del rispetto dei limiti del § 11 punto 6.
- 3° Per replicare l'indice di titoli, la quota delle attività in essere nel Fondo, ai sensi del punto 2 frase 1, non deve superare un grado di duplicazione del 95%. I derivati e gli strumenti finanziari con componente derivata devono essere contabilizzati nel grado di duplicazione con il rispettivo importo di imputazione per il rischio di mercato, in base all'approccio semplice, ai sensi del decreto legislativo sulla gestione e valutazione dei rischi nei fondi d'investimento (*DerivateV*), emesso in conformità al § 51 comma 3 InvG.
- 4° Il grado di duplicazione esprime la quota di titoli, derivati e strumenti finanziari con componente derivata ai sensi del § 51, comma 1 InvG, coincidente in termini di ponderazione con l'indice di titoli. Il grado di duplicazione è definito come la differenza tra 100 e le differenze di importi tra il peso dei titoli nell'indice e il peso imputabile dei titoli, divise per due, sommate a tutti i titoli e valori imputabili di derivati e strumenti finanziari con componente derivata ai sensi del § 51 comma 1 InvG compresi nel Fondo e a tutti i titoli nell'indice, sul totale dei valori del Fondo da contabilizzare.

$$DG = 100\% - \frac{\sum_{i=1}^n |W_i^I - W_i^F|}{2}$$

DG	=	Grado di duplicazione in %
n	=	Numero di categorie di azioni nel Fondo e nell'indice (limite sommatoria max)
I	=	Indice
F	=	Fondo
W_i^I	=	Peso dell'azione i nell'indice I in %
W_i^F	=	Peso imputabile dell'azione i nella componente azionaria del Fondo in %
$\sum$	=	Simbolo di somma
i	=	Indice di sommatoria; indica le singole categorie di azioni da i = 1 (limite sommatoria min.) a i = n (limite sommatoria max)

§ 6 Titoli

Qualora non siano previste ulteriori limitazioni nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società, nel rispetto del § 52 InvG, può acquistare titoli solo qualora:

- siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo o ammessi in un altro mercato regolamentato di tale Stato o compresi in tale mercato regolamentato,
- siano ammessi alla quotazione esclusivamente su una borsa valori al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo o ammessi in un altro mercato regolamentato di tale Stato o compresi in tale mercato regolamentato, sempre che la scelta di tale borsa valori o mercato regolamentato sia autorizzata dall'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari (Ente federale)⁶,
- la relativa ammissione alla quotazione su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo ovvero la relativa ammissione su un mercato regolamentato o inclusione in una borsa valori o mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo venga richiesta conformemente alle condizioni di emissione,

e fermo restando che tali titoli vengano ammessi o compresi entro un anno dalla rispettiva emissione,

- la relativa ammissione alla quotazione su una borsa valori o ammissione su un mercato regolamentato o inclusione in una borsa valori o mercato regolamentato al di fuori degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo venga richiesta conformemente alle condizioni di emissione, sempre che la scelta di tale borsa valori o mercato regolamentato sia autorizzata dall'Ente federale e che tali titoli vengano ammessi o compresi entro un anno dalla rispettiva emissione,
- siano azioni spettanti al Fondo in caso di aumento del capitale derivante da mezzi societari,
- siano stati acquistati nell'esercizio dei diritti di opzione spettanti al Fondo,
- siano quote di un fondo chiuso che soddisfino i criteri di cui al § 47 comma 1, frase 1, n. 7 InvG,
- siano strumenti finanziari che soddisfino i criteri di cui al § 47 comma 1, frase 1, n. 8 InvG.

L'acquisto di titoli ai sensi della frase 1, lettere da a) a d) è consentito solo se sono soddisfatti anche i requisiti di cui al § 47, comma 1, frase 2 InvG.

§ 7 Strumenti del mercato monetario

1° Qualora non siano previste ulteriori limitazioni nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società, nel rispetto del § 52 InvG, può acquistare, per conto del Fondo, strumenti trattati normalmente sul mercato monetario, nonché titoli fruttiferi di interessi che, al momento del loro acquisto per il Fondo, abbiano una durata residua massima di 397 giorni, o il cui rendimento ai sensi delle condizioni di emissione per la sua intera durata venga adeguato in linea con il mercato almeno una volta in 397 giorni, o il cui profilo di rischio corrisponda al profilo di rischio di tali titoli (strumenti del mercato monetario). Per il Fondo possono essere acquistati strumenti del mercato monetario soltanto qualora:

- siano ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo o ammessi in un altro mercato regolamentato di tale Stato o compresi in tale borsa valori o mercato regolamentato,
- siano ammessi alla quotazione esclusivamente su una borsa valori al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati firmatari dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo o ammessi in un altro mercato regolamentato di tale Stato o compresi in tale borsa valori o mercato regolamentato, sempre che la scelta di tale

⁶ L'elenco di tali borse valori è pubblicato sulla homepage dell'Ente federale. www.bafin.de

- borsa valori o mercato regolamentato sia autorizzata dall'Ente federale⁷,
- c) siano emessi e garantiti dalle Comunità europee, dal Governo Federale, da un Fondo della Repubblica Federale di Germania, da un Land, da un altro Stato membro o da un altro ente centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un paese terzo o, in caso di Stato federale, da uno Stato della federazione oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico, cui appartenga almeno uno degli Stati membri dell'Unione europea,
 - d) siano emessi da una società i cui titoli vengono negoziati sui mercati di cui alle lettere a) e b),
 - e) siano emessi o garantiti da un istituto di credito soggetto a vigilanza conformemente ai criteri stabiliti dal diritto comunitario o da un istituto di credito che sia soggetto e rispetti le disposizioni normative che, secondo il parere dell'Ente federale, sono equiparate a quelle di diritto comunitario,
 - f) siano emessi da altri emittenti che soddisfino i requisiti di cui al § 48, comma 1, frase 1, n. 6 InvG.
- 2° Gli strumenti del mercato monetario ai sensi del punto 1 possono essere acquistati solo se soddisfano i requisiti del § 48 commi 2 e 3 InvG.

§ 8 Depositi bancari

La società può detenere per conto del Fondo depositi bancari che abbiano una durata massima di dodici mesi. I depositi da detenere su conti bloccati possono essere mantenuti presso un istituto di credito con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un altro Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo; i depositi possono anche essere mantenuti presso un istituto di credito con sede in un paese terzo, le cui disposizioni normative, secondo il parere dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari, siano equiparate a quelle di diritto comunitario. Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", i depositi possono anche essere denominati in valuta estera.

§ 9 Quote d'investimento

- 1° Salvo quanto diversamente prescritto nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società può acquistare, per conto di un Fondo, quote in Società d'investimento per azioni in fondi d'investimento nazionali conformi alle direttive e quote di investimento CE estere ai sensi della legge tedesca in materia di investimenti. Le quote in altri fondi d'investimento interni e società d'investimento per azioni e quote d'investimento estere diverse dalle quote d'investimento CE possono essere acquistate se sono soddisfatti i requisiti di cui al § 50, comma 1, frase 2 InvG.

- 2° Le quote in fondi nazionali e in società di investimento per azioni, le quote d'investimento CE e le quote di investimento estere possono essere acquistate dalla Società solo se, in base alle Condizioni di contratto o allo statuto della società di gestione, della società di investimento per azioni o della società di investimento estera possa essere investito complessivamente fino a un massimo del 10% del valore del suo patrimonio in quote in altri fondi d'investimento nazionali, società di investimento per azioni o fondi di investimento esteri ai sensi del § 50 InvG.

§ 10 Derivati

- 1° Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", nell'ambito della gestione del Fondo la Società può impiegare derivati ai sensi del § 51, comma 1, frase 1 InvG e strumenti finanziari con componente derivata ai sensi del § 51, comma 1, frase 2 InvG. In base al tipo e all'entità di derivati e strumenti finanziari con componenti derivate impiegati, la Società può utilizzare l'approccio semplice o l'approccio qualificato ai sensi del decreto legislativo DerivateV per determinare il potenziale di rischio del mercato relativo all'impiego di derivati e strumenti finanziari con componente derivata stabilito dal § 51, comma 2 InvG; i dettagli sono definiti nel Prospetto informativo di offerta.
- 2° Se utilizza l'approccio semplice, la Società può impiegare nel Comparto esclusivamente le seguenti forme di base di derivati, strumenti finanziari con componente derivata o combinazioni dei titoli sottostanti ammessi conformemente al § 51 comma 1 frase 1 InvG. L'importo di imputazione del Fondo da determinarsi in base al § 16 del decreto legislativo DerivateV per il rischio di interesse e del corso azionario o il rischio di valuta non può superare in nessun momento il doppio del valore del Fondo.
- a) Contratti futures sui titoli sottostanti di cui al § 51, comma 1 InvG, ad eccezione di quote d'investimento ai sensi del § 50 InvG,
 - b) opzioni o warrant sui titoli sottostanti di cui al § 51, comma 1 InvG, ad eccezione di quote d'investimento ai sensi del § 50 InvG, se presentano le seguenti caratteristiche:
 - aa) l'esercizio è possibile durante l'intero periodo o al termine del periodo e
 - bb) il valore dell'opzione dipende, al momento dell'esercizio, in modo lineare dalla differenza positiva o negativa fra prezzo base e prezzo di mercato del titolo sottostante e diviene nullo qualora la differenza sia di segno opposto;
 - c) swap su tassi d'interesse, swap su divise o swap su tassi d'interesse e divise;
 - d) opzioni su swap secondo la lettera c), purché presentino le caratteristiche descritte nella lettera b) alle lettere aa) e bb) (swaption);
 - e) credit default swap, se utilizzati esclusivamente e in modo plausibile ai fini della copertura del rischio di credito di attività del Fondo chiaramente associabili;

⁷ L'elenco di tali borse valori è pubblicato sulla homepage dell'Ente federale. www.bafin.de

3. Se la Società utilizza l'approccio qualificato può investire, con riserva di un sistema di gestione del rischio appropriato, in qualsiasi strumento finanziario con componente derivata o derivati, connessi a un titolo sottostante ammesso conformemente al § 51 comma 1 frase 1 InvG.
Ai sensi del § 9 del decreto legislativo DerivateV, il potenziale ammontare del rischio di mercato da attribuire al Fondo non può in alcun momento essere superiore al doppio del potenziale ammontare del rischio di mercato del corrispondente fondo di riferimento.
4. La Società non può in alcun caso contravvenire alle "Condizioni generali e speciali di contratto" né ai principi e ai limiti di investimento indicati nel Prospetto informativo.
5. La Società ricorrerà a derivati e strumenti finanziari con componente derivata per fini di copertura, di un'efficiente gestione del portafoglio e del conseguimento di proventi aggiuntivi, se e nella misura in cui ritenga sia opportuno nell'interesse degli investitori.
6. Nella determinazione del potenziale di rischio del mercato per l'impiego di derivati e strumenti finanziari con componente derivata, la Società può passare in qualsiasi momento dall'approccio semplice a quello qualificato ai sensi del § 7 del decreto legislativo DerivateV. Il passaggio all'approccio qualificato non richiede l'autorizzazione dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari. Tuttavia, la Società deve notificare immediatamente il passaggio all'Ente federale e renderlo noto nella successiva relazione annuale o semestrale.
7. In caso di ricorso a derivati e a strumenti finanziari con componente derivata, la Società dovrà rispettare il decreto emanato ai sensi del § 51 comma 3 InvG sulla gestione e valutazione dei rischi nei fondi d'investimento (DerivateV).

§ 11 Altri strumenti di investimento

Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società può investire, per conto di un Fondo, fino al 10% del valore dello stesso in altri strumenti d'investimento ai sensi del § 52 InvG.

§ 12 Limiti di emittenti e limiti d'investimento

- 1° La Società, nella gestione del Fondo, è tenuta a rispettare i limiti e le restrizioni fissati dalla legge tedesca in materia di investimenti, dal decreto legislativo DerivateV e dalle condizioni di contratto.
- 2° La Società può investire fino al 20% del valore del Fondo in titoli di un emittente (debitore).
- 3° Il limite di cui al punto 2 può essere innalzato per i titoli di un emittente (debitore) fino al 35% del valore del Fondo. Un investimento fino al limite di cui alla frase 1 è consentito unicamente con un singolo emittente (debitore).
- 4° In caso di attività che facciano riferimento all'indice sottostante, il valore quotato in borsa dei titoli indicizzati deve essere proporzionalmente compreso nei rispettivi limiti

di emittenti. Lo stesso dicasi per attività che si riferiscano ad un singolo titolo indicizzato o ad un paniere di titoli indicizzati. Derivati e strumenti finanziari con componente derivata ai sensi del § 51 comma 1 InvG vanno contabilizzati, conformemente ai §§ 18 e 19 del decreto legislativo DerivateV, ai fini del calcolo dei limiti di emittenti.

- 5° Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società può investire fino al 5% del valore del Fondo in depositi e strumenti del mercato monetario ai sensi dei §§ 6 e 7.
- 6° Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", il Fondo deve investire almeno il 95% in attività ai sensi del § 4 punto 2 frase 1 compresi nell'indice di titoli.

§ 13 Trasferimento di tutte le attività del Fondo in un altro fondo

1. La Società può trasferire tutte le attività del presente Fondo in un altro fondo oppure rilevare tutte le attività di un altro fondo nel presente Fondo qualora:
 - a) entrambi i fondi siano gestiti dalla Società,
 - b) i principi e i limiti di investimento ai sensi delle condizioni di contratto di tali fondi non differiscano sostanzialmente tra loro,
 - c) le commissioni da versare alla Società e alla banca depositaria e le commissioni di sottoscrizione e di rimborso non differiscano sostanzialmente tra loro,
 - d) il trasferimento di tutte le attività del Fondo avvenga alla fine dell'esercizio del Fondo incorporante (data di riferimento del trasferimento), nella data di riferimento del trasferimento vengano stabiliti i valori del fondo incorporante e incorporato, venga fissato il rapporto di concambio, vengano rilevati attivi e passivi e l'intera procedura di rilevamento venga verificata da una società di revisione e l'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari approvi il trasferimento delle attività ai fini della tutela degli interessi degli investitori. Previo consenso dell'Ente federale è possibile stabilire una diversa data di riferimento del trasferimento; in tal caso si applica il § 44 commi 3 e 6 InvG.
2. Il rapporto di concambio viene determinato in base al rapporto tra i valori di inventario netti del fondo incorporato e del fondo incorporante al momento dell'incorporazione. La Società deve notificare la decisione di trasferimento di tutte le attività del Fondo in un altro fondo; in tal caso si applica il § 43 comma 5 frase 1 InvG. Il trasferimento, salvo eventuale data antecedente stabilita con il consenso dell'Ente federale, potrà perfezionarsi soltanto quando siano decorsi tre mesi dalla notifica. Le nuove quote del fondo incorporato si intendono emesse per gli investimenti del fondo incorporante con l'inizio del giorno successivo alla data di riferimento del trasferimento.
3. Il punto 1 lettera c non si applica in caso di fusione di singoli fondi in un unico fondo con diverse classi di quote. In tal caso, anziché il

rapporto di concambio ai sensi del punto 2 frase 1, va calcolata la quota della classe di quote nel Fondo. L'emissione delle nuove quote per gli investitori del Fondo incorporato non è contemplata come concambio. Le quote emesse sostituiscono le quote del Fondo incorporato.

§ 14 Prestiti

- 1° La Società, per conto del Fondo, può concedere ad un beneficiario di prestito titoli, a fronte di un compenso in linea con il mercato, previa cessione di sufficienti garanzie, un prestito di titoli a tempo determinato o indeterminato, qualora il valore quotato in borsa dei titoli da cedere, insieme al valore quotato in borsa dei titoli ceduti al medesimo beneficiario del prestito in titoli per conto del Fondo non superi il 10% del valore del Fondo. La quotazione di borsa dei titoli da cedere a tempo determinato, insieme alla quotazione di borsa dei titoli già trasferiti per conto del Fondo come prestito di titoli a tempo determinato, non può superare il 15% del valore del Fondo.
- 2° Qualora venga prestata garanzia per i titoli trasferiti da parte del beneficiario del prestito titoli, la Società può esercitare la facoltà di investire tali depositi in strumenti del mercato monetario ai sensi del § 48 InvG nella valuta del deposito. I proventi di tali garanzie sono di spettanza del Fondo.
- 3° La Società può anche avvalersi di una società di una banca di deposito di titoli o di un'altra società indicata nelle "Condizioni speciali di contratto", il cui oggetto sociale sia la liquidazione di transazioni in titoli internazionali per conto di altri e la fornitura di servizi al sistema regolamentato per il brokeraggio e la liquidazione di prestiti di titoli che esulino dai requisiti dei §§ 54 e 55 InvG, qualora tramite le condizioni di tale sistema venga garantita la tutela degli interessi degli investitori.
- 4° Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società può concedere prestiti di titoli anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d'investimento, laddove tali attività possano essere acquistate per il Fondo. A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui al § 13.

§ 15 Contratti di pronti contro termine

- 1° La Società può sottoscrivere contratti di pronti contro termine per conto del Fondo ai sensi del § 340b comma 2 del codice commerciale, a fronte di compenso, presso istituti di credito o istituti di servizi finanziari.
- 2° I contratti di pronti contro termine devono avere per oggetto titoli acquistabili per il Fondo ai sensi delle condizioni di contratto.
- 3° I contratti di pronti contro termine possono avere una durata massima di dodici mesi.
- 4° Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", la Società può concedere contratti di pronti contro termine anche in relazione a strumenti del mercato monetario e quote d'investimento, laddove tali attività possano essere acquistate per il Fondo.

A tal fine trovano applicazione le disposizioni di cui al § 14.

§ 16 Accensione di crediti

La Società può accendere crediti a breve termine per conto collettivo degli investitori fino ad un importo pari al 10% del Fondo, qualora le condizioni di accensione del credito siano in linea con il mercato e la banca depositaria acconsenta all'accensione del credito. A tale riguardo, è necessario rispettare gli importi che la Società ha ricevuto come cessionario nell'ambito di un contratto di pronti contro termine.

§ 17 Certificati di partecipazione

- 1° I certificati di partecipazione sono intestati al titolare e sono emessi per una o più quote.
- 2° Le quote possono avere diritti diversi in particolare relativamente all'utilizzo dei proventi, alla commissione di sottoscrizione, alla commissione di rimborso, alla commissione di gestione, all'importo minimo d'investimento, alla valuta del valore pro quota, all'importo del valore pro quota, alla conclusione di contratti di copertura valutaria o a una combinazione di tali caratteristiche (classi di quote). I dettagli sono riportati nelle "Condizioni speciali di contratto".
- 3° I certificati di partecipazione riportano perlomeno le firme autografe o riprodotte della Società e della banca depositaria. Inoltre, riportano la firma autentica di un addetto al controllo della banca depositaria.
- 4° Le quote sono trasferibili. Con il trasferimento di un certificato di partecipazione vengono trasferiti i diritti garantiti dal medesimo. Nei confronti della Società, il titolare del certificato di partecipazione si intende in ogni caso come avente diritto.
- 5° Qualora i diritti degli investitori al momento della costituzione del Fondo o i diritti degli investitori di una classe di quote al momento dell'introduzione della classe di quote non debbano essere garantiti in un documento globale, bensì in singoli certificati di partecipazione o in documenti multipli, sarà presente una specifica indicazione nelle "Condizioni speciali di contratto".

§ 18 Sottoscrizione e rimborso di certificati di partecipazione, sospensione del rimborso

- 1° Il numero delle quote emesse e dei rispettivi certificati di partecipazione è di norma illimitato. La Società si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'emissione di quote.
- 2° Le quote possono essere acquistate presso la Società, presso la banca depositaria o tramite l'intermediazione di terzi.
- 3° Gli investitori possono esigere il rimborso di quote da parte della Società. La Società è tenuta a rimborsare le quote per conto del Fondo al prezzo di rimborso in vigore. L'ufficio preposto al rimborso è la banca depositaria.
- 4° Tuttavia, la Società si riserva il diritto di sospendere il rimborso di quote ai sensi del §

37 InvG, qualora sussistano circostanze straordinarie che impongano necessariamente una sospensione nel rispetto degli interessi degli investitori.

§ 19 Prezzi di sottoscrizione e di rimborso

- 1° Ai fini del calcolo del prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle quote, viene determinato il valore delle attività appartenenti al Fondo (valore di inventario) nelle scadenze specificate al punto 4 e diviso per il numero delle quote in circolazione (valore pro quota). Qualora, ai sensi del § 16 punto 2, vengano introdotte classi di quote differenti, il valore pro quota e il prezzo di sottoscrizione e di rimborso devono essere stabiliti separatamente per ogni classe di quote. Le attività vengono valutate conformemente al § 36 InvG ovvero secondo un decreto emanato in conformità con il § 36 InvG.
- 2° Il prezzo di sottoscrizione corrisponde al valore pro quota, maggiorato di una commissione di sottoscrizione eventualmente specificata nelle "Condizioni speciali di contratto". Il prezzo di rimborso corrisponde al valore pro quota, dedotta una commissione di rimborso eventualmente specificata nelle "Condizioni speciali di contratto". Qualora debbano essere addebitati all'investitore altri costi, oltre alla commissione di sottoscrizione o di rimborso, devono essere indicati nelle "Condizioni speciali di contratto" anche il rispettivo importo e la rispettiva imputazione.
- 3° La data di pagamento per richieste di quote o ordini di rimborso è al più tardi la data di valutazione successiva al ricevimento della richiesta di quote o dell'ordine di rimborso, salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto".
- 4° I prezzi di sottoscrizione e di rimborso vengono determinati nei giorni di apertura della borsa. Salvo quanto diversamente previsto nelle "Condizioni speciali di contratto", i giorni festivi fissati dalla legge che siano giorni di apertura della borsa, nonché il 24 e il 31 dicembre di ogni anno, la Società e la banca depositaria possono rinunciare alla determinazione del valore; i dettagli sono definiti nel Prospetto informativo.

§ 20 Costi

Nelle "Condizioni speciali di contratto" sono indicate le spese e le commissioni spettanti alla Società, alla banca depositaria e a terzi, che possono essere addebitate al Fondo. Per le commissioni di cui alla frase 1, nelle "Condizioni speciali di contratto" deve essere inoltre indicato in base a quale metodo, per quale importo e per quale imputazione debbano essere prestate tali commissioni.

§ 21 Rendiconto

- 1° Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio del Fondo, la Società pubblica una Relazione annuale, comprensiva di un calcolo dei proventi e delle spese, ai sensi del § 44 comma 1 InvG.

- 2° Al più tardi dopo due mesi dalla metà dell'esercizio, la Società pubblica una Relazione semestrale ai sensi del § 44 comma 2 InvG.
- 3° Qualora il diritto alla gestione del Fondo venga trasferito a un'altra società nel corso dell'esercizio, tale società di gestione patrimoniale dovrà redigere, nella data di riferimento del trasferimento, una Relazione provvisoria conforme ai requisiti di una relazione annuale ai sensi del § 44 comma 1 InvG.
- 4° Le Relazioni sono a disposizione presso la Società e la banca depositaria e presso ulteriori uffici da indicarsi nel Prospetto informativo; vengono inoltre notificate sulla Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca (*Bundesanzeiger*).

§ 22 Rescissione e liquidazione del Fondo

- 1° La Società può risolvere la gestione del Fondo con un preavviso di almeno sei mesi, dandone notifica sulla Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca ed inoltre nella Relazione annuale o semestrale.
- 2° Con l'entrata in vigore della risoluzione, decade il diritto della Società alla gestione del Fondo. In tal caso, il Fondo o il diritto di disporre del Fondo viene trasferito alla banca depositaria, la quale deve liquidarlo e ripartirlo tra gli investitori. Per il periodo di liquidazione, la banca depositaria può rivendicare la commissione spettante alla Società. Previa autorizzazione dell'Ente federale, la banca depositaria può rinunciare alla liquidazione e alla distribuzione e trasferire la gestione del Fondo a un'altra Società di gestione patrimoniale nel rispetto delle condizioni di contratto finora in vigore.
- 3° La Società deve redigere, nel giorno in cui decade il proprio diritto di gestione, ai sensi del § 38 InvG, una Relazione annuale conforme ai requisiti del § 44 comma 1 InvG.

§ 23 Modifiche delle condizioni di contratto

- 1° La Società può modificare le condizioni di contratto.
- 2° Le modifiche delle condizioni di contratto, ad eccezione dei regolamenti relativi alle spese e alle commissioni spettanti alla Società, alla banca depositaria e a terzi, che siano a carico del Fondo (§ 41 comma 1 frase 1 InvG) necessitano della previa autorizzazione dell'Ente federale. Qualora le modifiche di cui alla frase 1 riguardino i principi di investimento, esse necessitano del previo consenso del Consiglio di vigilanza della Società.
- 3° Tutte le modifiche previste vengono notificate sulla Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca ed inoltre in un quotidiano o pubblicazione economica di ampia diffusione o nel supporto informatico elettronico specificato nel Prospetto informativo di offerta ed entrano in vigore (ad eccezione delle modifiche di cui ai punti 4 e 5) non prima del giorno successivo alla notifica sulla Gazzetta Ufficiale elettronica tedesca. In una pubblicazione di cui alla frase 1 devono

essere indicate le modifiche previste e la loro entrata in vigore.

- 4° Salvo eventuale data antecedente stabilita con il consenso dell'Ente federale, le modifiche di regolamenti relativi alle spese e alle commissioni spettanti alla Società, alla banca depositaria e a terzi (§ 41 comma 1 frase 1 InvG) entrano in vigore sei mesi dopo la notifica. La pubblicazione avviene ai sensi del punto 3.
- 5° Le modifiche dei principi di investimento finora adottati entrano in vigore sei mesi dopo la notifica. La pubblicazione avviene ai sensi del punto 3. Inoltre la Società è tenuta a offrire agli investitori la possibilità di convertire gratuitamente le proprie quote in quote di fondi aventi principi di investimento analoghi.

§ 24 Luogo di adempimento, foro competente

- 1° Il luogo di adempimento è la sede della Società.
- 2° Qualora l'investitore non disponga di un foro competente generale sul territorio nazionale, il foro competente sarà la sede della Società.

Condizioni speciali di contratto per il Fondo iShares Dow Jones-U.S. Select Dividend (DE).

Condizioni speciali di contratto che disciplinano il rapporto giuridico tra investitori e BlackRock Asset Management Deutschland AG, Monaco di Baviera, (di seguito denominata "la Società"), valide per il fondo d'investimento indicizzato conforme alle direttive costituito dalla Società **iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)** (di seguito "Fondo"), valide esclusivamente in abbinamento con le "Condizioni generali di contratto" redatte dalla Società per il rispettivo Fondo.

Principi e limiti d'investimento

§ 1 Attività

La Società può acquistare per conto del Fondo le seguenti attività:

- a) titoli ai sensi del § 47 InvG,
- b) strumenti del mercato monetario ai sensi del § 48 InvG,
- c) depositi ai sensi del § 49 InvG,
- d) derivati ai sensi del § 51 InvG,
- e) altri strumenti d'investimento ai sensi del § 52 InvG,
- f) quote d'investimento ai sensi del § 50 InvG.

Purché sia adottato un adeguato sistema di gestione del rischio, la Società può ricorrere nel Fondo esclusivamente a contratti futures sull'indice sottostante e contratti futures su singolo titolo dell'indice sottostante, nonché warrant sull'indice sottostante e warrant su singolo titolo dell'indice sottostante.

La scelta delle azioni, dei depositi, dei certificati indicizzati e dei certificati su singolo titolo da acquistare per il Fondo è destinata a replicare, nel rispetto di una determinata ripartizione del rischio, l'indice Dow Jones U.S. Select DividendSM (Indice dei prezzi) (qui di seguito denominato "indice sottostante").

§ 2 Operazioni di prestito e contratti di pronti contro termine

I §§ 13 e 14 delle "Condizioni generali di contratto" devono essere rispettati ai fini dei principi e dei limiti di investimento e valgono di conseguenza anche per altre attività acquistabili per il Fondo che non siano titoli. I titoli presi in deposito vanno contabilizzati ai fini del calcolo dei limiti d'investimento di cui al § 63 InvG.

§ 3 Limiti di investimento

1. Il § 11 delle "Condizioni generali di contratto" deve essere rispettato ai fini dei limiti di investimento.
2. Non è possibile eseguire attività in derivati a fini di copertura. Restano salve le disposizioni di cui al § 4 punto 4.

Classi di quote

§ 4 Classi di quote

- 1° Per il Fondo possono essere costituite classi di quote, ai sensi del § 16 punto 2 delle "Condizioni generali di contratto", che si differenziano in termini di utilizzo dei proventi, commissione di sottoscrizione, commissione di rimborso, commissione di gestione, importo minimo d'investimento, valuta del valore pro quota, importo del valore pro quota, conclusione di contratti di copertura valutaria o una combinazione di tali caratteristiche. La costituzione di classi di quote è consentita in qualsiasi momento ed è a discrezione della Società.
- 2° Il valore pro quota viene calcolato separatamente per ogni classe di quote assegnando i costi di costituzione di nuove classi di quote, le distribuzioni (incluse le eventuali imposte da versare a carico del fondo), le commissioni di gestione, eventualmente inclusa la perequazione, esclusivamente alla singola classe di quote interessata.
- 3° Le classi di quote in essere sono elencate singolarmente nel Prospetto informativo integrale e nelle Relazioni annuali e semestrali. Le caratteristiche di configurazione che caratterizzano le classi di quote (utilizzo dei proventi, commissioni di sottoscrizione e di rimborso, commissione di gestione, importo minimo d'investimento, valuta, importo del valore pro quota, conclusione di contratti di copertura valutaria o una combinazione di tali caratteristiche) sono descritte in dettaglio nel Prospetto informativo integrale e nelle relazioni annuali e semestrali.
- 4° La conclusione di contratti di copertura valutaria è consentita esclusivamente a favore di una sola classe di quote in valuta. Quali strumenti di copertura valutaria sono consentiti esclusivamente operazioni di cambio a termine, futures su valute, contratti di opzione su valute e swap su divise, nonché altre operazioni di copertura valutaria, purché soddisfino i requisiti dei derivati ai sensi del § 51 comma 1 InvG. Esborsi e incassi derivanti dalla conclusione di contratti di copertura valutaria vengono imputati esclusivamente alla classe di quote nella valuta interessata.

Certificati di partecipazione, prezzo di sottoscrizione, prezzo di rimborso, rimborso di quote e costi

§ 5 Certificati di partecipazione

- 1° I diritti degli investitori vengono garantiti, al momento della costituzione del Fondo, esclusivamente sotto forma di certificati di partecipazione.
- 2° Gli investitori partecipano alle attività del Fondo in proporzione al numero delle proprie quote a titolo di comproprietari su base frazionaria.

§ 6 Prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso

- 1° La Società pubblica, nel Prospetto informativo integrale e nelle relazioni annuali e semestrali, le commissioni di sottoscrizione e di rimborso applicate a ogni classe di quote.
- 2° La commissione di sottoscrizione per quota applicabile varia in base alla classe di quote e ammonta a un massimo del 2% del valore pro quota. La Società è libera di calcolare una commissione di rimborso inferiore per una, più o tutte le classi di quote.
- 3° La commissione di rimborso per quota applicabile varia in base alla classe di quote e ammonta a un massimo dell'1% del valore pro quota. La Società è libera di calcolare una commissione di rimborso inferiore per una, più o tutte le classi di quote. La commissione di rimborso è di spettanza della Società.

§ 7 Spese⁸

- 1° La Società trattiene dal Fondo, per la gestione del Fondo stesso, una commissione annua che varia in base alla classe di quote e ammonta fino a un massimo dello 0,30%, sulla base del valore di inventario determinato nei giorni di apertura della borsa ai sensi del § 18 punto 1 delle "Condizioni generali di contratto". La Società è libera di calcolare una commissione di gestione inferiore per una o più o tutte le classi di quote. La Società pubblica, nel Prospetto informativo integrale e nelle relazioni annuali e semestrali, le commissioni di sottoscrizione e di rimborso applicate a ogni classe di quote. La commissione di gestione viene prelevata mensilmente dal Fondo in anticipazioni proporzionali.
- 2° Insieme alla commissione di gestione ai sensi del punto 1, devono essere compensate le prestazioni della Società per il Fondo, ivi inclusi i costi relativi all'attività della banca depositaria, agli stampati richiesti dalla legge, alle spedizioni e alle pubblicazioni in connessione al Fondo e alla verifica delle relazioni annuali da parte della società di revisione.
- 3° Non vengono compensate ai sensi del punto 1 le seguenti spese:

- a) costi relativi all'acquisto e alla vendita di attività (costi di transazione),
- b) usuali oneri bancari di deposito, eventualmente incluse le usuali spese bancarie per la custodia di titoli esteri all'estero e le relative imposte applicabili,
- c) costi relativi alla gestione del conto corrente,
- d) costi di applicazione e implementazione dei diritti legali del Fondo,
- e) Costi legati alla fornitura delle informazioni per gli investitori del Fondo su un supporto durevole, ad eccezione dei costi legati alle informazioni relative a fusioni di Fondi.

Tali spese possono essere addebitate al Fondo in aggiunta alla commissione di gestione ai sensi del comma 1.

- 4° La Società può ricevere fino al 40% dei proventi derivanti dalla conclusione di operazioni di prestito di titoli per conto del Fondo sotto forma di commissione forfetaria in relazione a costi sostenuti nell'ambito della preparazione ed esecuzione di tali operazioni di prestito di titoli.
- 5° La Società può ricevere fino al 30% dei pagamenti compensativi netti, di risarcimento danni netti e/o a titolo di compensazione netti derivanti dalla partecipazione a class action estere o procedimenti di simile natura sotto forma di commissione forfetaria in relazione a costi sostenuti dalla Società stessa nell'ambito di tali operazioni.
- 6° La Società di gestione può ricevere fino al 40% dei proventi di portafoglio che superano i pagamenti dei dividendi netti sotto forma di commissione forfetaria in relazione a costi sostenuti nell'ambito della preparazione ed esecuzione delle attività di ottimizzazione azionaria sottostanti.
- 7° La Società deve rendere noto nella relazione annuale e nella relazione semestrale l'importo delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso che devono essere applicate al Fondo nel periodo contabile per l'acquisto e il rimborso di quote ai sensi del § 50 InvG. In caso di acquisto di quote gestite direttamente o indirettamente dalla Società stessa o da un'altra società collegata tramite notevole partecipazione diretta o indiretta, la Società o l'altra società non può applicare commissioni di sottoscrizione o di rimborso per l'acquisto e il rimborso di quote. La Società è tenuta a notificare nella Relazione annuale e nella Relazione semestrale la commissione che è stata applicata al Fondo dalla Società stessa, da un'altra società di gestione patrimoniale, da una società di investimento per azioni o da un'altra società con cui la Società sia collegata tramite notevole partecipazione diretta o indiretta o una società di investimento estera, inclusa la rispettiva società di gestione, a titolo di commissione di gestione per le quote detenute nel Fondo.

⁸ Il presente regolamento non è soggetto all'autorizzazione dell'Ente federale di vigilanza sui servizi finanziari.

Utilizzo del reddito ed esercizio finanziario

Dividend^{SMEX®} non vengono in alcun modo pregiudicati.

§ 8 Distribuzione

- 1° Nel caso di classi di quote a distribuzione, la Società distribuisce proporzionalmente gli interessi, i dividendi e i redditi da quote d'investimento, i compensi relativi a contratti di prestito titoli e di pronti contro termine, percepiti nel corso dell'esercizio per conto del Fondo e non utilizzati per la copertura dei costi, tenuto conto della rispettiva procedura di perequazione del reddito. Gli utili derivanti dalla vendita e altri redditi possono essere anch'essi contabilizzati proporzionalmente ai fini della distribuzione nel rispetto della relativa procedura di perequazione del reddito.
- 2° La distribuzione finale avviene entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Inoltre, la Società può effettuare distribuzioni intermedie nel corso dell'anno.
- 3° L'importo della distribuzione intermedia è a discrezione della Società. La Società non è tenuta a distribuire tutti i redditi distribuibili ai sensi del punto 1, incassati fino al momento della distribuzione intermedia, bensì può riportare a nuovo i redditi ordinari anche fino al termine di distribuzione successivo.
- 4° Tramite le distribuzioni intermedie si mira a ridurre al minimo la divergenza della performance del Fondo rispetto alla performance dell'indice sottostante.
- 5° I proventi proporzionali distribuibili ai sensi del punto 1 possono essere riportati a nuovo in esercizi successivi qualora la somma dei proventi riportati a nuovo non superi il 15% del rispettivo valore del Fondo al termine dell'esercizio. I redditi da esercizi parziali possono essere completamente riportati a nuovo.
- 6° Nell'interesse del mantenimento del capitale è possibile destinare proventi proporzionali parzialmente, o in casi straordinari anche integralmente, al reinvestimento nel Fondo.
- 7° Ove non vengano costituite classi di quote, i proventi vengono distribuiti.

§ 9 Capitalizzazione

Per le classi di quote a capitalizzazione, la Società reinveste proporzionalmente nel Fondo interessi, dividendi e altri redditi percepiti nel corso dell'esercizio per conto del Fondo e non utilizzati per la copertura dei costi – tenuto conto della rispettiva procedura di perequazione del reddito – nonché gli utili derivanti dalla vendita di classi di quote a capitalizzazione.

§ 10 Esercizio finanziario

L'esercizio del Fondo inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio.

§ 11 Denominazione

I diritti degli investitori che hanno acquistato quote del Fondo mentre era in vigore la precedente denominazione "Dow Jones U.S. Select

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Max-Joseph-Str. 6

80333 Monaco di Baviera, Germania

Phone: +49 (0) 89 42 72 9 - 5858

Fax: +49 (0) 89 42 72 9 - 5958

info@iShares.de

www.iShares.de